

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 GIUGNO 1950

ministrazioni provinciali e comunali per il pagamento al personale dipendente dei miglioramenti economici di cui alle leggi 12 aprile 1949, n. 149, e 11 aprile 1950, n. 130 » (*Già approvato dalla I Commissione permanente della Camera dei Deputati e modificato da quella I Commissione permanente*) (921-B);

« Costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e delle Guardie di finanza » (*Approvato da quella IV Commissione permanente*) (1371);

« Norme transitorie per la retrodatazione della nomina a posti di direttore e di insegnante negli istituti di istruzione artistica nei confronti di coloro la cui assunzione in ruolo fu ritardata perché celibi » (*Approvato da quella VI Commissione permanente*) (1372);

« Stanziamento di un miliardo per l'anticipazione da parte dello Stato delle rette di ospedalità dovute dai comuni agli ospedali amministrati da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza » (*Approvato da quella I Commissione permanente*) (1373);

« Modificazioni dell'articolo 12 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato col regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 » (*Approvato da quella VIII Commissione permanente*) (1374).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi il primo alla Commissione permanente, che già lo ebbe in esame; gli altri alle competenti Commissioni, con riserva di stabilire se dovranno esservi esaminati in sede referente o legislativa.

Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza, dai competenti ministeri, risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Seguito dello svolgimento di interpellanze e svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dello svolgimento delle interpellanze degli onorevoli Russo Perez, Cuttitta, La Rocca, sul « caso Maugeri ».

Sullo stesso argomento sono state presentate le seguenti interrogazioni:

Mieville, Roberti e Almirante, al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro

della difesa, « per conoscere se ritengono ancora compatibile la permanenza nel grado e nel servizio dell'ammiraglio Maugeri, dopo che con sentenza testé pubblicata la corte di appello di Roma, sezione IV, ha emesso nei suoi confronti la seguente pronunzia: « Il collegio deve riconoscere che sussistono sufficienti prove per ritenere che il Maugeri, anche anteriormente all'8 settembre 1943, aveva intelligenze con le potenze contro le quali l'Italia era allora in guerra »;

Covelli, al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro della difesa, « per conoscere quali provvedimenti siano stati adottati a carico dell'ammiraglio Franco Maugeri riconosciuto, in una sentenza della Corte d'appello di Roma, colpevole di intelligenza col nemico in periodo di guerra e prima dell'8 settembre 1943. Ed inoltre per conoscere in che misura l'ammiraglio Maugeri sarà ritenuto responsabile dei lutti e dei danni arrecati all'Italia con le sue informazioni di carattere militare »;

Rossi Paolo, Amadeo e Carignani, ai ministri di grazia e giustizia e della difesa, « per conoscere quale sia il loro giudizio sul fatto che sopra un'accusa, comportante un reato così grave come quella di tradimento, rivolta contro uno dei capi della marina si sia pronunciato, in forma equivoca e indiretta, un giudice ordinario, senza che si sia sentita l'opportunità di rimetterne la cognizione al giudice competente, che è quello militare; ciò che avrebbe determinato una esatta e completa valutazione dei presunti elementi di prova e avrebbe evitato un discredito caduto sul prestigio della marina attraverso un esame superficiale, tanto più che esattamente tale istanza è stata proposta dall'ammiraglio Maugeri e dal suo difensore »;

Bellavista e Perrone Capano, al ministro della difesa, « per sapere se non ritenga opportuno, per l'onore di un ammiraglio d'Italia e della marina italiana, sollecitare la procura militare all'azione penale nei confronti dell'ammiraglio Maugeri, il cui nome intemerato si è tentato macchiare attraverso una sentenza di magistrato, che è immagine nuova della frode processuale ».

Codacci Pisanelli, Geuna, Giacchero e Di Fausto, al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro della difesa, « per conoscere se non intendano far sollecitamente promuovere il procedimento penale militare a carico dell'ammiraglio Maugeri allo scopo di eliminare il grave disorientamento dell'opinione pubblica, accertando in modo ine-

quivocabile se abbia o non abbia fondamento l'accusa di colpevole intelligenza col nemico »;

Targetti, al ministro di grazia e giustizia, « per sapere se non lo preoccupi il fatto che il giudizio di secondo grado nella causa per diffamazione su querela dell'ammiraglio Maugeri si sia concluso in modo che il rappresentante della procura generale sia venuto a conoscenza soltanto quando erano da tempo scaduti i termini per l'esercizio del suo diritto di ricorso, che la Corte di appello aveva disatteso le sue conclusioni in una parte sostanziale e di eccezionale portata giuridica e morale della sentenza appellata ».

Perrone Capano, ai ministri della difesa e di grazia e giustizia, « per conoscere se non credano che la gravità dell'accusa mossa da una sentenza della corte di appello di Roma all'ammiraglio Maugeri e, a traverso questi, all'intera marina italiana e il modo superficiale e claudicante con cui quella sentenza ha motivato il proprio giudizio non siano elementi di tale entità da giustificare l'ansiosa attesa del paese di vedere compiuti in proposito gli accertamenti più ampi e tranquillizzanti per il raggiungimento di conclusioni assolutamente irrefutabili ».

Le interpellanze sono già state svolte. L'onorevole ministro della difesa ha facoltà di rispondere per la parte di sua competenza alle interpellanze stesse e alle interrogazioni.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Onorevoli colleghi, la vicenda giudiziaria dell'ammiraglio di squadra Franco Maugeri è stata oggetto di larga discussione nella stampa ed ha avuto vasta eco nella pubblica opinione. Non poteva non avere riflessi nel Parlamento italiano che appunto è lo specchio della pubblica opinione. Ma anche i casi giudiziari e i casi d'onore portati alla discussione di un'assemblea politica acquistano sapore politico e le opposte parti tendono a piegarli a servizio delle tesi e delle idee che sono la ragion d'essere dei gruppi e dei partiti. Per non incorrere nello stesso rischio e per contribuire a formare una opinione responsabile in una discussione per tanti riflessi delicata, io mi limiterò per ora a esporre i fatti, convinto come sono che nel Parlamento e nel paese esistono ancora uomini che in discussioni di questo genere non si lasciano tentare da motivi di parte ma sono capaci di assumere, a conoscenza dei fatti, posizioni di giustizia. Questa Camera si è già occupata dell'ammiraglio Maugeri in altra occasione; quando il ministro della difesa rispose ad alcune interrogazioni rela-

tiva ad un libro del Maugeri stesso, *From the Ashes of Disgrace*, pubblicato in America.

In quel libro, fra tante frasi e giudizi censurabili e inopportuni, una specialmente ve n'era, al capitolo V, pagina 43, che aveva turbato l'opinione pubblica e l'ambiente stesso della marina militare. La frase come si ricorderà era questa: « L'ammiraglio inglese contava molti « amici » in Italia tra i nostri ammiragli di alto rango e nello stesso Ministero della marina. Io ritengo che gli inglesi potevano raccogliere informazioni direttamente dalla sorgente ».

In quell'epoca l'ammiraglio Maugeri era capo di stato maggiore — nominato a questa carica dal compianto collega Micheli — e cioè il numero uno della marina.

Il Consiglio dei ministri, su mia proposta, accettava le dimissioni dell'ammiraglio Maugeri dall'alta carica. In data 20 novembre 1948 nominavo una commissione d'inchiesta affidando all'ammiraglio di squadra designato di armata Wladimiro Pini e all'ammiraglio di squadra Giulio Valli l'incarico:

a) di accertare la consistenza dei fatti, ingiuriosi per la marina militare e per i suoi capi in guerra, riportati nel libro scritto dal pubblicista americano Victor Rosen e pubblicato negli Stati Uniti, in lingua inglese, sotto il titolo *From the Ashes of Disgrace* e sotto il nome dell'ammiraglio Franco Maugeri;

b) di accertare le eventuali responsabilità dell'ammiraglio Franco Maugeri nella pubblicazione di tali notizie.

La commissione d'inchiesta accertò nel modo più categorico la inconsistenza delle allusioni ingiuriose per la marina militare e per i suoi capi in guerra. Accertò altresì che il libro non era stato scritto dal Maugeri ma era stato compilato da uno scrittore e autore drammatico americano, tale Victor Rosen, sulla base di conversazioni e interviste avute con l'ex capo di stato maggiore in Roma. Accertò altresì in modo certo che la frase incriminata non era stata scritta dal Maugeri, era anzi stata cancellata dalle bozze di stampa e per complicate vicende della casa editrice, anzi delle case editrici — poichè il libro passò, a seguito di fallimenti, da una casa editrice ad un'altra — e per incuria o disguidi, fu stampata senza e contro il consenso del supposto autore.

Escluso il dolo del Maugeri, la commissione, all'unanimità, non poté non rilevarne la colpa perchè — riporto le parole del giudicato — « l'ammiraglio Maugeri non avrebbe dovuto consentire al desiderio dell'editore di

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 GIUGNO 1950

fare del libro una specie di romanzo ad effetto per il « palato grosso » di un vasto pubblico, non avrebbe dovuto accettare il metodo dell'intervista in una lingua non completamente dominata. Avrebbe dovuto riservarsi, comunque, uno stretto controllo della prosa dell'interprete, capitolo per capitolo, parola per parola, e non contare sulla fiducia di raccomandazioni generiche, spesso non ascoltate, o di correzioni spesso non fatte ».

In data 13 aprile 1949 comunicai all'ammiraglio Maugeri i risultati dell'inchiesta e la sanzione disciplinare che da essa risulta, nei seguenti termini:

« All'ammiraglio di squadra Franco Maugeri. Dall'inchiesta da me eseguita con la collaborazione degli ammiragli Pini e Valli è chiaramente risultato che la S. V., pur essendo animato, nella compilazione del libro *From the Ashes of Disgrace*, dalla lodevole intenzione di portare a conoscenza del pubblico i sacrifici e gli sforzi dell'Italia e della sua marina, non ha preso tutte le precauzioni perchè il libro, che si doveva stampare all'estero e che portava la sua firma di capo di stato maggiore della marina, non contenesse travisamenti del suo pensiero o comunque inesattezze che nuocessero al buon nome della marina di cui V. S. era il più elevato esponente. Questa grave manchevolezza ha provocato la pubblicazione nel libro di alcune frasi che hanno avuto la più deplorabile ripercussione in Italia e specie nell'ambiente della marina. Pur tenendo conto della sua buona fede, delle sue lodevoli intenzioni e delle attenuanti che indubbiamente V. S. ha, come risulta principalmente dalla pubblica dichiarazione del signor Rosen, non posso che fortemente deplorare quando è avvenuto. Mi limito a infliggere a V. S. un rimprovero, in considerazione del suo alto grado e delle benemerite che ella si è acquistate al servizio della marina e del paese ».

In seguito a ciò l'ammiraglio Maugeri è stato tolto dalla carica di capo di stato maggiore, ed inviato a comandare il dipartimento marittimo di Napoli.

Questo è, per così dire, l'antefatto.

Nel settembre del 1948 il settimanale *Asso di bastoni*, di Roma, intraprese una campagna contro l'ammiraglio Franco Maugeri, usando espressioni offensive e attribuendo allo stesso ammiraglio il fatto specifico di essere stato traditore, durante l'ultima guerra, a fine di lucro, mediante comunicazione al nemico di notizie e di altri dati che erano serviti a paralizzare i movimenti della flotta italiana, o addirittura a esporre

quest'ultima a imprevisi e rovinosi attacchi da parte avversa.

Tale accusa era contenuta in numerosi articoli pubblicati in vari numeri del giornale specificamente indicati e riportati nella sentenza 9 dicembre 1949, IV sezione, della corte di appello di Roma.

Da rilevare che in detti articoli, in uno dei quali il Maugeri era qualificato come uomo che « arreca nausea », tra l'altro si affermava (« i proverbi dell'ammiraglio Maugeri ») che « tutte le strade conducono a Malta. Tanto va la flotta a Malta che ci scappa anche il bronzino (la *Bronze Star* americana). Chi va con Badoglio impara a badogliare. La nafta del diavolo finisce in dollari. La resa è denaro. Combattere è argento, ma arrendersi è oro », e si faceva intendere — in rapporto alla motivazione della « Legione al merito » conferita all'ammiraglio Maugeri dagli Stati Uniti — che la cooperazione del Maugeri con le forze alleate non era da riferirsi soltanto al periodo di cobelligeranza successivo all'8 settembre 1943, ma anche al periodo precedente.

Inoltre il n. 20 del 7 novembre 1948 del medesimo giornale riportava in un articolo il seguente passo del libro del Maugeri *Dalle ceneri alla disfatta* pubblicato in America: « L'ammiragliato britannico contava amici di alto rango fra il nostro ammiragliato e nello stesso Ministero della marina. Io sospetto che gli inglesi fossero in grado di ricevere informazioni autentiche direttamente dalla fonte ».

In sostanza il giornale, basandosi sulle predette dichiarazioni e sulla motivazione della « legione al merito » americana, attribuiva al tradimento del Maugeri l'affondamento degli incrociatori Trieste, Zara e Pola, la mancata efficienza della guerra sottomarina e infine la perdita di centinaia e migliaia di vite umane.

L'ammiraglio Maugeri, in data 3 dicembre 1948, sporgeva querela, con piena facoltà di prova, contro il direttore responsabile del giornale Mancuso Filippo Nicolò e contro chiunque fosse risultato corresponsabile della campagna diffamatoria, lamentando che il giornale avesse formulato contro di lui la seguente proposizione diffamatoria: di aver tradito l'Italia, facendo opera di spionaggio e determinando così la morte di migliaia di marinai quando ancora l'Italia era in guerra con gli alleati, e di averlo fatto per abietti motivi di lucro personale.

A seguito della predetta querela, il Mancuso veniva imputato del delitto di cui agli

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 GIUGNO 1950

articoli 81, 595 (1ª parte, capoversi I e II), 57 (n. 1, capoverso 13) della legge 8 febbraio 1948 (diffamazione continuata a mezzo della stampa). Con sentenza del 4 maggio 1949 della sezione X del tribunale di Roma veniva riconosciuto colpevole del delitto ascrittogli e, con le attenuanti generiche, condannato alla pena di mesi 10 di reclusione e lire 80 mila di multa, nonchè al pagamento, a favore del Maugeri, costituitosi parte civile, delle spese processuali e al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede. Inoltre il tribunale ordinava la pubblicazione dell'estratto della sentenza sull'*Asso di bastoni*.

Il Mancuso proponeva appello avverso tale sentenza, sostenendo di aver raggiunto la prova dei fatti e che, quanto al dolo, dalle speciali campagne svolte contro l'ammiraglio Maugeri, egli ricavava l'opinione che il Maugeri avesse tradito; e sostenuto altresì che non gli erano stati concessi i benefici di legge, pur trovandosi nelle condizioni volute per ottenerli.

La Corte di appello di Roma — sezione IV — nella sentenza 9 dicembre 1949, riprendeva in esame tutti i fatti di causa e poneva a presupposto del suo giudizio l'autonomia delle due proposizioni diffamatorie ai danni del Maugeri (tradimento — tradimento a scopo di lucro), affermando che la non punibilità del Mancuso sarebbe potuta derivare soltanto, dalla prova della verità di entrambi i fatti diffamatori.

La Corte, quindi, esaminava separatamente le due proposizioni anzidette e, basandosi materialmente su brani del libro di Maugeri *Dalle ceneri della disfatta* e sulla motivazione della decorazione americana (« per la condotta eccezionalmente meritevole nel compimento di superiori servizi resi al governo degli Stati Uniti, in qualità di capo del servizio informazioni navali, come comandante della base navale di La Spezia e come capo di stato maggiore della marina militare italiana durante e dopo la seconda guerra mondiale », ecc.) in rapporto alla dichiarazione resa dal Maugeri nel dibattimento di essere stato a « capo del servizio informazioni navali dal 21 maggio 1941 all'8 settembre 1943 », riteneva che il Mancuso avesse fornito la prova relativa alle intelligenze del Maugeri con gli alleati anteriormente all'8 settembre 1943.

La medesima Corte, invece, riteneva che il Mancuso non avesse dato la prova del fine del lucro nel tradimento del Maugeri, in quanto la prova stessa non poteva avere equivalenti in una presunzione priva di solido fondamento.

Pertanto la Corte, con la sentenza del 9 dicembre 1949, confermava la condanna inflitta dal tribunale al Mancuso, dato che questi non aveva provato anche la verità della seconda proposizione diffamatoria (fine di lucro del tradimento) concedendogli soltanto il beneficio della sospensione condizionale della pena per il termine di anni 5, spettantegli per legge.

Come semplice dato di fatto e senza fare in questo momento deduzioni di alcuna specie, ho il dovere di informare che l'ammiraglio Maugeri, dopo l'8 settembre, fu a capo del servizio informazioni, in collaborazione con gli alleati, nella guerra di liberazione.

Come è prassi costante, il presidente della Corte di appello di Roma lesse pubblicamente in udienza il dispositivo della sentenza che confermava la condanna del Mancuso inflittagli dal tribunale.

LA ROCCA. Non confermava la condanna, confermava la sentenza; il che è cosa diversa.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Confermava la sentenza di condanna. Nè il pubblico ministero, nè la parte civile (cioè l'ammiraglio Maugeri) proposero ricorso contro questa sentenza nei termini prescritti dalla legge perché ritennero, e formalmente avevano diritto di ritenerlo, dopo la lettura del dispositivo, che la sentenza di condanna fosse confermata.

Quando invece la sentenza fu conosciuta nella sua interezza — motivazione e dispositivo — fu rilevato che nella motivazione si era ritenuta provata l'accusa di intelligenza con il nemico dell'ammiraglio Maugeri durante la guerra e prima dell'8 settembre. Non era provato invece che il tradimento fosse avvenuto a fine di lucro, e perciò la condanna del responsabile del giornale veniva confermata.

Nel frattempo però erano trascorsi i termini per il ricorso in Cassazione, ma il pubblico ministero interpose ugualmente il ricorso, ritenendo la « inesistenza giuridica » della sentenza impugnata perché il dispositivo — conferma integrale della sentenza di condanna — era in evidente contrasto con la motivazione. Naturalmente questa tesi fu sostenuta in Corte di cassazione anche dalla parte civile.

Il procuratore generale della Corte di cassazione propose invece il rigetto del ricorso non per motivi di merito, ma per motivi procedurali. Egli sostenne che la volontà dello Stato, in una sentenza, si manifesta

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 GIUGNO 1950

esclusivamente nel dispositivo e non nella motivazione: perciò il ricorso del pubblico ministero e dell'ammiraglio Maugeri dovevano ritenersi improponibili per carenza di termini.

La Corte di cassazione ha seguito questa tesi e ha respinto il ricorso.

Non conosco la motivazione della sentenza della Suprema Corte, non ancora depositata. Conosco invece il testo integrale e stenografico delle dichiarazioni fatte dal procuratore generale, che stimo utile leggere alla Camera perché abbia un quadro completo della situazione giuridica che si è creata. Leggo integralmente le dichiarazioni del procuratore generale della Corte di cassazione perché in esse vi sono qua e là giudizi che, staccati dal testo, potrebbero avere altro significato.

Il procuratore generale presso la Corte di cassazione si è espresso in questi termini:

« Nella limpida ed accurata relazione il consigliere relatore ha esposto in modo esauriente l'oggetto della sentenza impugnata e del ricorso del pubblico ministero, e su questo io non avrei da aggiungere parole. Avete inteso che in fondo l'oggetto del dibattito odierno è una questione essenzialmente processuale. Si tratta di vedere se in ordine al ricorso proposto si è verificata la decadenza, per decorrenza del termine. Se ne è reso conto perfettamente lo stesso pubblico ministero ricorrente, il quale ha dedicato quasi tutta la elaborata motivazione del suo ricorso alla dimostrazione della sua ammissibilità, tentando di superare la barriera della preclusione con uno sforzo che non esito a dire lodevole, poiché è sempre lodevole lo sforzo di eliminare ostacoli formali per un intento che si ritiene di sostanziale giustizia.

« La tesi della inesistenza giuridica della sentenza impugnata, con cui il pubblico ministero ricorrente ha tentato di eliminare la preclusione, è prospettata con molta efficacia. Non altrettanto efficace mi è sembrata la seconda parte del ricorso, in cui viene denunciata una pretesa violazione dell'articolo 524, n. 1 e 3, del codice di procedura penale in rapporto alla motivazione, mentre l'articolo 524 non fa che enunciare le categorie di motivi che possono essere dedotti nel ricorso per cassazione: ed il pubblico ministero avrebbe dovuto specificare gli *errores in procedendo* o *in iudicando* da cui la sentenza sarebbe affetta, enunciazione che non sembra ben chiara.

« Comunque, la questione preliminare e principale da esaminare è, come dicevo, es-

senzialmente processuale: il che dà a questo dibattito una speciale fisionomia.

« Se, di regola, in tutti i ricorsi per cassazione le questioni si presentano depurate da quegli elementi — direi quasi — emotivi che possono qualche volta intorbidare la discussione di merito, non v'è dubbio che in questo ricorso, come ben dice la parte civile, la discussione è senza alcuna scoria estranea alla questione giuridica. Ma io penso che un siffatto dibattito meramente di diritto e più propriamente di diritto processuale consenta di dimostrare che il ricorso non solo non è ammissibile, ma non ha neppure una ragione sostanziale di essere; salva forse per la parte civile la possibilità di valersi di altro mezzo più idoneo per la tutela dei propri interessi morali.

« A sostegno dell'ammissibilità del ricorso il pubblico ministero e la parte civile hanno prospettato una tesi principale e una tesi subordinata, che devono essere partitamente esaminate.

« La tesi principale è la tesi della inesistenza giuridica della sentenza impugnata. Non v'è dubbio che, se si trattasse veramente di sentenza inesistente, l'inesistenza sopravviverebbe a qualunque preclusione, ma resterebbe sempre la questione se la inesistenza vale a eliminare la decadenza dal diritto di impugnazione per effetto della decorrenza del termine.

« Si impone perciò l'esame di una duplice questione: se la sentenza impugnata possa considerarsi giuridicamente inesistente: ed in caso affermativo se, anche per una sentenza inesistente, il ricorso per cassazione sia vincolato al termine stabilito dalla legge processuale.

« Ma preliminarmente mi sembra necessario eliminare il pericolo di una confusione fra sentenze inesistenti e sentenze così dette *abnormi* o *extra vagantes*.

« Ritengo che la distinzione non sia stata tenuta presente dalla parte civile nella sua elaboratissima memoria, perché ivi si accenna a « sentenze abnormi o inesistenti » e quando a pagina 30 si invocano esempi di sentenze inesistenti, in realtà si offrono esempi di sentenze soltanto « abnormi » (decisione con la quale il giudice assolve l'imputato e lo condanna ai danni; decisione con la quale il giudice assolve per prescrizione, ma condanna per reato tributario; decisione con la quale il giudice assolve per contravvenzione alle leggi asismiche, ma condanna alla demolizione dell'edificio; decisione che dichiara estinto il reato per

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 GIUGNO 1950

amnistia, ma condanna l'imputato alle spese). È superfluo che io ricordi alla Corte come le sentenze abnormi e le inesistenti siano due categorie di sentenze profondamente diverse.

« La categoria delle sentenze abnormi è una creazione della giurisprudenza, dovuta soprattutto ad un eminente magistrato e giurista, l'Aloisi, il quale si propose di giustificare così la impugnabilità di sentenze altrimenti inoppugnabili per il disposto dell'articolo 190 del codice di procedura penale. Secondo la definizione che di questa categoria di sentenze ha dato lo stesso Aloisi, nel brano citato nella memoria della parte civile, sentenze abnormi sono quelle che, per la singolarità del loro contenuto, non era possibile prevedere e non possono perciò rientrare nei casi di sentenze impugnabili previste dal codice, ma devono essere ugualmente assoggettate agli ordinari controlli giurisdizionali, nonostante il divieto dell'articolo 190 del codice di procedura penale.

« Gli esempi testé ricordati, che la parte civile invoca come esempi di sentenze inesistenti, sono proprio gli esempi, direi, tipici delle sentenze abnormi, vale a dire di decisioni che per lo strano loro contenuto sono fuori degli schemi preveduti dalla legge processuale (assoluzione e contemporanea condanna ai danni, assoluzione e condanna alle spese, ecc.) e sarebbero — per una rigorosa applicazione dell'articolo 190 — inoppugnabili, ma che la giurisprudenza ha ritenuto soggette a impugnazione per il loro contenuto abnorme, senza però (è bene tenerlo presente) derogare alla limitazione temporale dei termini. Si tratta in sostanza di una estensione dei provvedimenti impugnabili, ferme restando le regole inflessibili dei termini, dovute a ben diverse superiori esigenze.

« Chiarito questo punto, è appena necessario accennare che nella fattispecie non si può parlare certo di sentenza abnorme, perché il dispositivo che la stessa parte civile definisce chiarissimo nulla contiene di stravagante o di abnorme: comunque varrebbe sempre la preclusione del termine.

« Ben diversa è la nozione di sentenza inesistente, la quale, come è noto, è stata ampiamente elaborata sia nella procedura civile che nella procedura penale: i risultati di questa esauriente elaborazione possono ormai considerarsi pacifici né danno più luogo a dissensi. Parlando dinanzi a così alto consesso, basterà che io ricordi alcuni punti controversi sui quali sia possibile basare tranquillamente l'ulteriore ragionamento.

« La inesistenza giuridica delle sentenze non è presa in considerazione dal codice: ma già il Massari, che pure aveva aderito se non contribuito alla esclusione di nullità assolute dal sistema del nostro diritto processuale positivo, aveva anche rilevato la differenza fra nullità assoluta ed inesistente, facendo derivare questa dalla mancata costituzione del rapporto processuale, cosicché i casi tipici di sentenza penale inesistente sarebbero quelli in cui si sia avuta usurpazione del potere di azione, usurpazione del potere di decidere e soppressione del rapporto processuale per giudizio in causa propria. Il Massari non mancava di rilevare che la sentenza inesistente non è suscettibile di convalidazione giuridica, non può passare in giudicato ed è perpetuamente ineseguibile. Ma la concezione del Massari, unilaterale nei suoi presupposti, è stata integrata e perfezionata con riferimento alla più ampia categoria dell'atto processuale inesistente, il quale, come è stato perspicuamente definito in una notevolissima sentenza del 28 maggio 1934 (sezione I, ricorso Caracciolo) è quello che per vizi inerenti ad uno dei suoi elementi essenziali è assolutamente idoneo a produrre gli effetti che la legge gli assegna.

« Applicando questi principi, ormai non più controversi, alla nozione di sentenza giuridicamente inesistente, si può dire che deve considerarsi giuridicamente inesistente la sentenza quando per mancanza o per vizio di uno dei suoi elementi essenziali non è idonea a produrre gli effetti giuridici ad essa inerenti.

« Sorge perciò la domanda: quali sono gli elementi essenziali della sentenza?

« La risposta data concordemente dalla dottrina è nel senso che elementi essenziali di una qualsiasi decisione giurisdizionale sono: un giudice, le parti, una disposizione. Con riferimento a questi elementi essenziali e indefettibili è facile stabilire quali siano i casi di sentenza inesistente.

« In ordine al primo elemento, si ha il primo e non dubbio caso di sentenza inesistente nella ipotesi di sentenza *a non iudice*; in ordine al secondo elemento, è inesistente nel processo civile la sentenza non pronunciata in confronto di due litiganti o pronunciata in confronto di due litiganti apparenti (processo fraudolento), e nel processo penale la sentenza pronunciata senza intervento del pubblico ministero e in confronto di un imputato non identificabile o che non sia mai esistito.

« In ordine infine al terzo elemento è inesistente la sentenza in cui manca una decisione

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 GIUGNO 1950

o che per il contenuto della decisione sia di impossibile esecuzione.

« A questi casi che sono concordemente ammessi, il Carnelutti ha aggiunto quello della così detta sentenza verbale, che non sia cioè stata consacrata in un documento: ma in questa ipotesi si è fuori della categoria di sentenze giuridicamente inesistenti, e si è invece in quella di sentenze materialmente inesistenti.

« Se su tutto ciò non possono sorgere incertezze o discussioni, ineluttabile è la risposta al quesito se nella specie siamo di fronte a una sentenza giuridicamente inesistente. Vi dico subito, senza esitazione, che la sentenza impugnata nella sua motivazione ha dei difetti, e aggiungo, difetti gravissimi. Basterebbe rilevare che l'estensore (perchè v'è un estensore, per quanto la sentenza anche nella motivazione sia collegiale) l'estensore, dico, di questa sentenza si è dimenticato del dispositivo o meglio, quando ha redatto la sentenza, non ha tenuto presente il dispositivo. Si è dimenticato inoltre che l'imputazione ha per oggetto un reato continuato: tutta la motivazione prescinde dalla continuazione.

LA ROCCA. Cose da pazzi!

PACCIARDI, *Ministro per la difesa*. « Bastano questi rilievi per concludere che la motivazione è gravemente viziata ed è in contrasto con il dispositivo ».

LA ROCCA. Ma intanto quella motivazione bolla di tradimento un ammiraglio!

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. « Ma è sufficiente un vizio della motivazione per far rientrare la sentenza in una delle ricordate categorie di sentenze inesistenti? Si rifletta che la sentenza è stata pronunciata da un collegio sulla cui potestà di giudicare non si discute. La sentenza è stata pronunciata in seguito a un regolare contraddittorio fra pubblico ministero e imputato; la sentenza infine contiene una decisione di contenuto perfetto, in quanto conferma in pieno la sentenza di primo grado, eccettuata la concessione della sospensione condizionale della pena. Mi sembra dunque che il tentativo — per quanto, ripeto, possa essere mosso da un motivo apprezzabile — di far rientrare la sentenza nella categoria delle sentenze inesistenti sia destituita di ogni fondamento.

« Nella sentenza in esame in sostanza (ed è riconosciuto espressamente in più punti nella memoria della parte civile) si ha un dispositivo che è in contrasto con la motivazione della sentenza: una incongruenza grave della motivazione rispetto al dispositivo perchè mentre nella motivazione si ammette il raggiungimento parziale della *exceptio veritatis*

che avrebbe determinato la disintegrazione del reato continuato, l'assoluzione di alcuni dei reati unificati e una parziale eliminazione della punibilità per altri, il dispositivo contiene la conferma integrale della condanna per l'intera imputazione con la conseguente totale esclusione della *exceptio veritatis*. Ma basta siffatta incongruenza, basta il contrasto fra motivazione e dispositivo per rendere inesistente la sentenza?

« Che il contrasto fra motivazione e dispositivo non sia sufficiente a rendere inesistente la sentenza lo dice, prima della dottrina, il codice, il quale all'articolo 475, n. 3, dispone che la sentenza è nulla, e non inesistente, se manca o è contraddittoria la motivazione. Or bene, se la motivazione deve contenere il processo logico attraverso cui il giudice è pervenuto alla statuizione, mi sembra che sia un caso tipico di contraddittorietà della motivazione quella in cui vi sia, come nella specie, una frattura logica fra la motivazione e il dispositivo: direi quasi che è il caso limite della contraddittorietà. Lo ha affermato più volte la Corte di cassazione: mi basterà ricordare la sentenza 13 maggio 1935, Borodriez, in cui fu ritenuto che costituisce vizio di motivazione tale da determinare la nullità della sentenza la illogicità che si verifica quando le conseguenze che si riassumono nel dispositivo non siano d'accordo con le premesse della motivazione; nonché la sentenza 13 aprile 1942, pubblico ministero Forgeneva, secondo la quale sussiste la contraddittorietà di motivazione della sentenza ai sensi dell'articolo 475, n. 3 allorché i motivi sono incompatibili e contrastano con la declaratoria contenuta nel dispositivo.

« Nella memoria della parte civile è stata citata una sentenza del 4 giugno, la quale sembrerebbe in contrasto con quella ora ricordata e riconoscerebbe come inesistente la sentenza in cui vi sia discrepanza fra motivazione e dispositivo ».

Qui vi è una disquisizione di stretto carattere giuridico, che non leggo.

« Resta ora da prendere in esame la nozione che di sentenza inesistente prospetta il pubblico ministero nel suo ricorso e che in verità mi pare un po' strana. Ripeto che queste critiche che faccio al ricorso non vogliono significare menomazione di stima che ho grandissima per l'egregio magistrato che lo ha redatto. Ma mi pare che nel suo ragionamento il pubblico ministero ricorrente sia partito da una premessa tutt'altro che chiara ed esatta allorché ha affermato che « come

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 GIUGNO 1950

è giuridicamente inesistente la sentenza emessa contro chi non è parte nel rapporto, o da chi non è giudice capace, ugualmente inesistente è la sentenza se oggettivamente considerata, per vizio di sostanza, non produce gli effetti voluti dalla legge, ma costituisce un ostacolo all'ulteriore normale svolgimento del rapporto processuale».

«Vorrei domandare anzitutto quali sono siffatti «vizi di sostanza» che debbono inficiare la sentenza per renderla inesistente; se i vizi di sostanza si contrappongono ai vizi di forma, essi dovrebbero corrispondere forse agli *errores in iudicando* contrapposti agli *errores in procedendo*: [ma vi sono degli *errores in iudicando* che rendono la sentenza inesistente?

«Vorrei anche domandare che cosa si intende per «ostacolo all'ulteriore normale svolgimento del rapporto processuale». Comunque, nella specie, è da escludere indubbiamente che vi sia stato un ostacolo allo svolgimento del rapporto processuale: perché, dato il dispositivo letto in udienza, era certamente proponibile il ricorso per Cassazione ed infatti l'imputato lo propose e la successiva rinuncia non fu che l'esercizio di un diritto. Anche da parte del pubblico ministero il ricorso era astrattamente proponibile: e nessun ostacolo processuale vi si frapponeva. La divergenza fra il dispositivo letto in udienza e la motivazione non è certo un ostacolo processuale: è una cosa ben diversa, di cui mi occuperò nella seconda parte di questa requisitoria.

«Quanto alla nozione che di sentenza inesistente viene prospettata dalla parte civile, essa si riassume in queste parole, che si leggono nella sua memoria a pagina 21: «si può dire che la sentenza, manifestazione della volontà del giudice, espressa nelle forme legali al fine di decidere la controversia secondo diritto, è considerata giuridicamente inesistente non solo quando sia priva del suo contenuto essenziale (la decisione) ma anche quando le parti di essa — come nella specie — contengano dichiarazioni di volontà diverse e opposte».

«A prescindere da ogni altra considerazione basterà rilevare mi pare che la dichiarazione di volontà del giudice non può essere contenuta che nel dispositivo: e soltanto se il dispositivo contenesse dichiarazioni di volontà che tra loro si elidono si potrebbe parlare di mancanza di una decisione. Fuori del dispositivo non vi può essere statuizione della volontà della legge nel caso concreto. Nel resto della sentenza

vi potranno essere elementi utili a interpretare un dispositivo dubbio: ma non una dichiarazione di volontà. Penso sia stato questo l'errore da cui è mossa la parte civile nel dolersi della sentenza: e su questo avremo occasione di ritornare.

«Ho cercato in questa prima parte di dimostrare che non siamo in un caso di sentenza giuridicamente inesistente; ma per completezza di indagine debbo proporre un'altra questione: anche se si trattasse di sentenza giuridicamente inesistente, si potrebbe prescindere dalla preclusione del termine?

«La questione è connessa con l'altra più ampia: quale reazione è possibile contro la sentenza giuridicamente inesistente? Mi limiterò ad alcune rapide e brevi osservazioni.

«Come è noto, secondo una dottrina meno recente, tutti i vizi della sentenza, compresi quelli che danno luogo alla inesistenza e che costituirebbero le così dette nullità assolute, dovrebbero essere trattati alla stessa stregua delle altre nullità e trasformarsi tutti in motivi di gravame, in modo da aversi una perfetta connessione fra vizi della sentenza e mezzi di gravame. È inutile ricordare le ragioni storiche di questa tendenza che si riconnette alla *querela nullitatis* e che vorrebbe assimilare le cause di inesistenza ai motivi di nullità e tutti assorbire nei motivi di gravame, in modo da non escludere in verun caso la formazione del giudicato. Si tratta tuttavia di una tendenza che può considerarsi superata, essendo a ragione prevalsa la necessità di avere riguardo alla natura del vizio che inficia la sentenza, in quanto vi sono dei vizi che non consentono convalida o convalidazione dell'atto. Si riconosce ormai senza contrasto che la sentenza inesistente, la quale è stata efficacemente chiamata «non sentenza», esclude il passaggio in giudicato nonostante qualsiasi forma di acquiescenza.

«Ne consegue che la sentenza giuridicamente inesistente non può produrre alcun effetto giuridico, non può acquistare mai la *vis iudicati*, non può costituire ostacolo all'ulteriore esercizio dell'azione penale, non può dar luogo alla preclusione del *ne bis in idem*. La inesistenza può essere opposta in ogni tempo. Trattandosi di sentenza civile, se ne può chiedere la declaratoria come di ogni altro atto giuridicamente inesistente, con un'azione di accertamento negativo.

«Ma può essere proposta impugnazione contro la sentenza inesistente? Autorevoli

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 GIUGNO 1950

processualistici sostengono che la sentenza inesistente non è impugnabile perché il presupposto dell'imputazione è l'esistenza di una sentenza (viziata ma esistente); e diceva energicamente il Betti: non si impugna il nulla. Tale è anche l'opinione del Satta: ed a rigore sarebbe la tesi più esatta. Sono sentenze che *sine appellatione rescinduntur*. Si è finito tuttavia col riconoscere (e fra i primi a sostenerlo è stato il Chioyenda) che non si può escludere la possibilità di far valere la inesistenza mediante la impugnazione, quando questa è ammissibile (sono queste le parole del Chioyenda); va tenuto presente per altro che in questo caso la impugnazione viene usata, come rileva il Calamandrei, per uno scopo diverso da quello normale, e che secondo il Leone si ha una vera e propria conversione di negozio giuridico: perché attraverso l'impugnazione si esperisce un'azione di accertamento negativo. Mentre l'impugnazione normalmente tende ad ottenere la rescissione parziale o totale della decisione impugnata, in questo caso essa tende ad ottenere la semplice declaratoria di inesistenza, la quale sopravvive qualunque sia l'esito della impugnazione.

« Si pone allora la questione: dato che nella impugnazione della sentenza inesistente, la impugnazione viene usata per un fine diverso da quello inerente alla ragione della impugnazione, è possibile prescindere dalla decadenza per decorrenza del termine e dalle altre modalità e condizioni che per l'impugnazione in generale e per le singole specie di impugnazione sono prescritte? La risposta mi sembra ovvia: l'uso della impugnazione impone l'osservanza delle condizioni che secondo il diritto positivo sono richieste. Sarebbe assurdo ritenere che il fatto di far valere per mezzo della impugnazione l'inesistenza autorizzi a sconvolgere tutto il sistema delle impugnazioni nelle loro modalità, nei loro limiti, nelle loro regole.

« Del resto la questione è stata espressamente e recentemente risolta da queste stesse sezioni unite in una notevole decisione del 5 luglio 1947, ricorso Scalera, nella quale io ebbi pure l'onore di rappresentare il pubblico ministero e in cui fu affermato che la inesistenza della sentenza può essere fatta valere come motivo di impugnazione, ma sempre nei limiti previsti dal diritto formale positivo. Lo stesso principio è stato affermato con altra più recente sentenza della I sezione 26 ottobre 1949, ricorso Saba.

« A questo punto e prima di passare alla seconda parte della mia requisitoria, vorrei

rapidamente accennare ad una tesi, che viene incidentalmente prospettata dalla parte civile; la tesi cioè della pregiudizialità della inesistenza sulla inammissibilità, che in sostanza si riporta all'applicazione dell'articolo 152 del codice di procedura penale.

Ma, a prescindere dal quesito se sia possibile superare la inammissibilità per decadenza, basta tener presente che i casi di pregiudizialità previste dall'articolo 152 sono pregiudizialità di merito, fra le quali non è certo possibile comprendere la declaratoria di inesistenza.

« Dopo di che è necessario prendere in esame la tesi sostenuta in via subordinata sia dal pubblico ministero ricorrente che dalla parte civile, e che ha una maggiore apparenza di fondamento.

« Essa si può riassumere così: « Il termine per proporre l'impugnazione non può decorrere se la parte titolare del diritto di impugnazione non sia venuta a conoscenza della decisione ».

« La tesi così enunciata è ineccepibile: ma, volendola applicare alla fattispecie, si muove da un presupposto errato, che è stato ripetuto con insistenza e in varie forme nella memoria della parte civile (per quanto penso che la parte civile avrebbe interesse a sostenere il contrario), dicendosi che qui vi sono due dispositivi. È la prima volta che sento sostenere che una sentenza può avere due dispositivi. Si legge nella detta memoria che vi è un dispositivo terminale ed apparente (e perché soltanto apparente?) ed un secondo dispositivo niente meno che occulto, un criptodispositivo.

« In altro punto si dice che questa sentenza è un *monstrum* con due teste, in quanto che ha un dispositivo formale e un altro che rimane *in nuce*. In altra parte si legge che il dispositivo letto in udienza è illusorio, fatto per nascondere la decisione.

« Ma questa contrapposizione fra dispositivo formale e dispositivo reale, fra dispositivo apparente e dispositivo occulto e via dicendo, non ha alcun fondamento.

« Non v'è che un dispositivo: quello letto in udienza dopo essere stato deliberato, scritto e sottoscritto in camera di consiglio. Non v'è che una decisione: quella risultante dal dispositivo letto in udienza; dispositivo che, come riconosce la parte civile, è chiarissimo e immune da ogni difetto e da ogni vizio.

« In ogni sentenza e specialmente in quella penale la decisione non si può evincere che dal dispositivo così detto formale, quale viene documentato dopo la deliberazione in camera

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 GIUGNO 1950

di consiglio e viene letto in udienza dandone atto nel verbale. Solo quello è il dispositivo, in cui è espressa attraverso la decisione la volontà dello Stato. Non vi possono essere disposizioni o dichiarazioni di volontà. Non possono esservi perciò quelle che la parte civile ha chiamato sentenze a sorpresa, perchè qualunque possibilità di sorpresa è esclusa dal modo in cui il dispositivo viene deliberato, formato e pubblicato. Nel nostro sistema processuale non possono esservi incertezze sulla identificazione del dispositivo. Come pure non è il caso certo di insistere sulla differenza fra dispositivo e motivazione. Non solo si tratta di due parti della sentenza formalmente e nettamente distinte, ma distinte anche nel processo di formazione della sentenza.

« È risaputo che la motivazione deve dare la ricostruzione del processo logico con cui il giudice è pervenuto alla decisione, la genesi logica della decisione (ricostruzione storica del fatto, interpretazione della norma di legge o della massima di esperienza, sussunzione della fattispecie concreta nella fattispecie legale attraverso una serie di sillogismi), mentre il dispositivo contiene il risultato di siffatto ragionamento e l'affermazione della volontà della legge nel caso concreto: si tratta di attività nettamente diverse. Solo nel dispositivo il giudice, come rappresentante di un potere dello Stato, dichiara quale è nel caso concreto la volontà della legge. E il Chiovenda giustamente osserva (consentitemi la citazione di un così autorevole giurista) che il giudice in quanto ragiona non rappresenta lo Stato, e in quanto espone i motivi non rappresenta lo Stato: lo rappresenta solo in quanto afferma la sua volontà.

« Ora nel caso speciale l'esame della *exceptio veritatis* contenuta nella motivazione non è che un momento logico del ragionamento, non contiene alcuna dichiarazione di volontà, alcuna formulazione autoritativa di volontà, che è l'essenza della sentenza e risiede nel solo dispositivo, e non già nel processo logico che precede quella formulazione. Bene a ragione, aggiunge il Chiovenda, non v'è un ragionamento di Stato in quanto l'attività logica è possibile ad ogni privato, mentre la formulazione autoritativa della volontà della legge nel caso concreto è propria soltanto del giudice e caratterizza l'essenza della sentenza. La motivazione ha importanza (e notevolissima) solo in quanto attraverso la sua critica si può ottenere la rescissione del dispositivo.

« Nei riguardi del processo penale è necessario inoltre tener presenti le speciali cautele da cui è circondata nelle varie sue fasi la

formazione e la pubblicazione del dispositivo. Il codice di procedura penale regola con norme dettagliate la deliberazione della decisione in camera di consiglio. La deliberazione è coperta dal segreto: ma la decisione è documentata nel dispositivo che è sottoscritto dal presidente e letto in udienza. È per questo che la lettura del dispositivo serve di notificazione della decisione, è per questo che il dispositivo letto in udienza prevale sul dispositivo eventualmente difforme contenuto nel documento della sentenza. Una tale prevalenza sancita nel codice conferma e ribadisce che soltanto nel dispositivo letto in udienza è enunciata la decisione, vale a dire la statuizione della volontà della legge nel caso concreto. Non si può avere dunque una pluralità di dispositivi.

« Le cautele con cui la legge circonda la formazione e la pubblicazione del dispositivo ne danno eloquente conferma e spiegano per quale ragione nel caso di contumacia, anche se è stata già completata la sentenza con la motivazione, viene notificato al contumace l'estratto con il solo dispositivo.

« D'altra parte, la titolarità dell'impugnazione è stabilita in funzione del contenuto del dispositivo e in base all'enunciazione finale di condanna o di assoluzione, non già in base alla motivazione. La motivazione può essere invocata per ottenere la modificazione del dispositivo, ma il contenuto della volontà della legge è soltanto nel dispositivo letto in udienza. Proprio in quello scritto che è stato citato dalla parte civile, l'Aloisi ricorda un fatto di una certa gravità verificatosi in Cassazione, il caso cioè di una decisione di accoglimento di un ricorso, consacrata nel dispositivo letto in udienza, mentre, per errore, era stata redatta motivazione di rigetto. Che cosa fece la Cassazione? Procedette a rettifica della motivazione, armonizzando questa col dispositivo letto in udienza, che rimase naturalmente fermo.

« In mancanza di impugnazione, ciò che passa in giudicato è il solo dispositivo, non la motivazione; ai fini del giudicato, la motivazione è irrilevante: l'ordinamento giuridico non si cura per nulla di quali siano stati i motivi che hanno portato il giudice alla decisione. In sostanza la motivazione ha valore nel processo fino a che il processo è in vita; quando è chiuso, la motivazione non ha alcuna efficacia, alcun valore e alcuna importanza, perché il giudicato si riassume nel dispositivo. Mi pare che queste osservazioni si possano riassumere nei seguenti due principi fondamentali: che cioè l'impugnazione

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 GIUGNO 1950

è legata al dispositivo e che al dispositivo è legato anche il giudicato.

« Quanto al primo principio, mi sia consentito citare un recente scritto dell'Aloisi, il quale, come risultato di lunghi studi sulle impugnazioni, afferma che « l'impugnazione e in genere qualsiasi gravame devono essere diretti contro la parte dispositiva del provvedimento del giudice, denominato più semplicemente dispositivo », aggiungendo che « soltanto la parte dispositiva costituisce la decisione del giudice, l'estrinsecazione del potere giurisdizionale, che è attribuito della volontà dello Stato, mentre la motivazione non ha che un valore documentario di mezzo a fine, in quanto potrà servire in caso di impugnazione all'analisi critica del dispositivo, nell'intento di rendere palesi gli errori della decisione ». Non si sarebbe potuto esprimere in modo più efficace e più reciso il fondamento da noi enunciato.

« Altrettanto afferma il Leone, che pure ha dedicato al sistema delle impugnazioni uno dei suoi studi più poderosi e che è stato proprio su questo punto citato dalla parte civile: egli insiste nel principio che l'impugnazione si dirige contro il dispositivo.

« Unico oggetto dell'impugnazione è il dispositivo. Anche quando i motivi investono la motivazione, si mira sempre al fine di ottenere la riparazione di un'ingiustizia della decisione contenuta nel dispositivo. Anche gli *errores in procedendo* vengono dedotti come sintomo dell'ingiustizia della decisione.

« Nella procedura civile, il Provinciali ha con molta efficacia riassunto le stesse idee nella proposizione che l'impugnazione è un sistema di attacco contro il dispositivo.

« L'altro principio a cui io mi riportavo è quello che il giudicato si riferisce soltanto al dispositivo. Quella forma che il Laire ha chiamato « forza magica del giudicato » riflette solo la parte della sentenza in cui si contiene l'affermazione della volontà della legge, nella fattispecie concreta. Tutto il resto è una catena di sillogismi che sbocca in un atto di volontà; è un processo logico di preparazione e nello stesso tempo di giustificazione della decisione. Perciò esattamente è stato detto che nella cosa giudicata va presa in considerazione l'affermazione di volontà che chiude il processo e non il ragionamento logico che lo precede; ed è stato detto che oggetto del giudicato è la conclusione ultima del ragionamento del giudice e non le sue premesse, giacchè l'essenza della cosa giudicata è la indiscutibilità della volontà della legge nel

caso concreto, affermata nella sentenza: e di fronte alla *vis judicati* gli errori logici del giudice sono senza rilevanza.

« Le considerazioni esposte sono riassunte con mirabile chiarezza da una sentenza della I sezione del 14 dicembre 1938, ricorso D'Agostino, in cui si legge: « Poichè il dispositivo è la parte della sentenza che deve rimanere immutata, poichè in quello si sostanzia il giudicato, poichè il dispositivo precede la motivazione e quindi questa si deve uniformare a quello, poichè dal dispositivo letto in udienza le parti private e il pubblico ministero desumono il loro diritto ed interesse a impugnare la sentenza, è agevole concludere che nella difformità fra motivazione e dispositivo è questo cui deve attribuirsi valore preminente, perchè è esso che deve essere eseguito ».

« Mi pare che questa sentenza riassuma in modo perspicuo le ragioni che ho avuto l'onore di esporvi; e da esse vorrei trarre due illazioni: anzitutto che la decorrenza del termine per l'impugnazione dalla lettura del dispositivo o dalla notifica di esso al contumace non è un capriccio della legge, ma la ineluttabile conseguenza del valore del dispositivo nei riguardi dell'impugnazione, la quale non può essere diretta contro la motivazione.

« E un'altra conseguenza vorrei trarre: che anche gli *errores in procedendo* in tanto possono essere dedotti in quanto attraverso tale deduzione si possa ottenere la rimozione di *errores in iudicando*, contenuti nel dispositivo del provvedimento impugnato.

« Ora, nella sentenza cui si riferisce il ricorso in esame, qual'è il dispositivo ?

« Il dispositivo di questa sentenza — prescindendo dalle manchevolezze della motivazione — conferma senza alcuna motivazione la condanna pronunciata dal tribunale, eccettuata la concessione della sospensione condizionale della pena: il che vuol dire che secondo la decisione consacrata nel dispositivo la *exceptio veritatis* è esclusa. Comprendo perciò che di questa decisione abbia avuto ragione di dolersi l'imputato, il quale infatti propose ricorso per Cassazione ma poi, dopo aver letto la motivazione, rinunciò al ricorso: il che significa che egli ha rinunciato a valersi della motivazione del ricorso per ottenere un mutamento del dispositivo. Può avere interesse il pubblico ministero a ottenere un tale mutamento ?

« Se è vero che l'impugnazione non può attaccare che il dispositivo, se è vero che la motivazione non può contenere alcuna di-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 GIUGNO 1950

chiarazione di volontà, non può contenere che un accertamento al di fuori di quello che nel dispositivo è consacrato, non comprendo quale interesse possa avere il pubblico ministero a chiedere un mutamento della decisione consacrata nel dispositivo: e non comprendo come si possa sostenere che dalla lettura del dispositivo il pubblico ministero non aveva avuto notizie a cognizione della decisione.

« Nei riguardi della parte civile vorrei ricordare (ed è l'ultima citazione che mi permetto di fare) le categoriche affermazioni del Leone nel suo: « Il processo logico attraverso cui il giudice elabora la decisione non può creare pregiudizio alla parte, in quanto che alla motivazione non si attribuisce alcun valore al di fuori del processo ».

« Resta l'interesse morale della parte civile ad eliminare il contrasto fra motivazione e dispositivo. Per quanto ciò sia estraneo alla discussione di questo ricorso, mi sia consentito di accennare che, a mio avviso (senza entrare affatto nel merito), quel contrasto potrebbe essere eliminato mediante la rettificazione della sentenza.

« È noto che l'istituto della rettificazione nel nostro codice, per quel che riguarda le sentenze, va al di là dell'errore materiale, e consente tra l'altro in certi casi, ad opera dello stesso giudice che ha pronunziato la sentenza, la integrazione della motivazione. Ho ricordato un esempio molto significativo della Cassazione. Vorrei invocare un altro ricordo: il caso clamoroso della cosiddetta sentenza suicida del ricorso Mulas, in cui si aveva un dispositivo di assoluzione per insufficienza di prove, contrastante nettamente con una motivazione giustificante la condanna. In quel caso il valoroso patrono credette di chiedere il parere dei più eminenti giuristi italiani e stranieri; e tre autorvoli professori che erano stati consultati, il Calamandrei, il Florian e l'Antolisei, suggerirono la rettifica della motivazione in base al disposto dell'articolo 476, n. 2.

« Penso che, se è consentito anche d'ufficio la rettifica della motivazione per colmare una deficienza, non sia eccessivamente ardito sostenere che con lo stesso mezzo si possa riparare la contraddizione fra motivazione e il dispositivo integrando e, direi quasi, restaurando la esposizione del processo logico attraverso cui si è pervenuti alla decisione, in modo da eliminare la frattura è l'*hiatus* che sarebbe altrimenti irreparabile.

« Con queste precisazioni e per queste considerazioni chiedo che la Corte eccellen-

tissima voglia dichiarare inammissibile sia il ricorso del pubblico ministero, sia il ricorso dell'imputato ».

La lettura è stata un po' lunga, ma io credo che i giuristi che sono in questa Camera abbiano perfettamente inteso il quadro della situazione prospettata in Cassazione dal pubblico ministero.

Come ho detto, la Corte di cassazione, seguendo la tesi del procuratore generale, ha respinto il ricorso, e ignoro se l'ammiraglio Maugeri abbia esperito la via della rettificazione della sentenza, suggerita dal procuratore generale, o se potesse o avesse convenienza di farlo prima di conoscere la motivazione di rigetto della Corte suprema, motivazione che non si conosce all'ora attuale.

Appena avuta conoscenza della motivazione della sentenza della Corte d'appello, nella quale — sia pure giudicando in materia di diffamazione e non propriamente del reato di intelligenza con il nemico per il quale, trattandosi di reato militare, non era foro competente — si dava per provato che un ammiraglio in servizio si era macchiato di tradimento in tempo di guerra, ho preso immediatamente i seguenti provvedimenti:

1º) ho disposto che l'ammiraglio Maugeri lasciasse il comando del dipartimento marittimo di Napoli, mettendolo a disposizione del segretariato generale della marina;

2º) ho nominato una commissione di inchiesta composta del capo di stato maggiore della difesa, del capo di stato maggiore della marina e del presidente del consiglio superiore di marina per l'accertamento dei fatti.

Ma poichè nella nota sentenza era ravvisata l'ipotesi di un grave reato militare perseguibile di ufficio, il procuratore generale militare — dopo aver richiesto copia della sentenza — l'ha trasmessa al procuratore militare competente affinchè provvedesse a termini di legge nei limiti delle proprie attribuzioni.

Il procedimento in sede propria è ora in corso, e piena luce sarà fatta. Ciò stante — esposti obiettivamente i termini della questione — è mio dovere di astenermi da apprezzamenti o commenti che possano turbare la serenità del giudice competente. Naturalmente ho sospeso l'attività della commissione di inchiesta in attesa degli accertamenti giudiziari.

Si obietta che la magistratura militare non può agire, ostando la disposizione dell'articolo 16 del trattato di pace. Ma, a parte il fatto che la procedura è stata richiesta dall'ammiraglio Maugeri stesso, l'articolo 16 — secondo l'interpretazione data in sede giudi-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 GIUGNO 1950

ziaria competente — non esclude che la magistratura italiana proceda all'accertamento dei fatti con tutte le garanzie di giustizia. Se in sede istruttoria si troveranno sufficienti prove di colpevolezza, sorgerà allora la questione se si possa procedere; ma è chiaro che una eventuale archiviazione del processo in forza dell'articolo 16 equivarrebbe alla condanna morale dell'imputato. (*Approvazioni al centro*). Se in sede istruttoria non si troveranno elementi di reato, l'archiviazione avverrà in tutt'altra forma e l'ammiraglio Maugeri — dal magistrato competente a giudicarlo — sarà in questo caso liberato dall'onta di un reato infamante.

Ripeto che gli accertamenti della magistratura militare sono in corso e nessuno ha il diritto di anticipare giudizi o di intralciare il cammino della giustizia. L'opinione pubblica può attendere ora fiduciosa, perché in uno Stato di diritto, anzi, direi, in uno Stato civile, non si può convincere alcuno di reato infamante senza contestazione di accusa, senza diritto di difesa, senza contraddittorio. (*Applausi al centro*).

È mio dovere morale e costituzionale di astenermi dall'esaminare il merito del caso Maugeri e le sentenze dei magistrati. Ma, come capo dell'amministrazione militare, non posso astenermi dal rilevare una frase della motivazione della sentenza della Corte di appello che considero supremamente offensiva e ingiusta verso la marina. La frase è questa: « La marina italiana, arrendendosi e consegnandosi a Malta, ecc. ».

Il capo di stato maggiore della marina, rendendosi interprete dei sentimenti unanimi dell'arma, me l'ha segnalata pregandomi di scegliere la forma più opportuna per manifestare la sua commozione e — diciamolo pure — il suo sdegno.

Approfitto di quest'alta tribuna per dire che lo condivido e sono certo che lo condivide con me la rappresentanza nazionale. (*Applausi al centro*). Non è vero che la flotta italiana...

LA ROCCA. Mi dia atto che questo ho sostenuto!

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. ...si è arresa e si è consegnata a Malta; e, con tutto il rispetto dovuto alla magistratura, non è lecito ad essa — anzi, tanto meno ad essa — dire cosa contraria alla verità storica. (*Vivi applausi*). La marina non si arrese. In obbedienza agli ordini del Governo legittimo, passò alla cobelligeranza con gli alleati, contribuendo grandemente ed eroicamente alla guerra di liberazione. (*Vivi applausi*).

BELLAVISTA. E senza ammainare bandiera!

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. E ciò fece in perfetto ordine ed efficienza, agli ordini esclusivi dei suoi capi e senza mai abbandonare le sue bandiere. E il comandante in capo delle forze navali, l'eroico ammiraglio Bergamini, morì sulla sua nave con tutto il suo stato maggiore. (*Vivi applausi*).

BELLAVISTA. Viva la marina italiana! (*Il Presidente, i deputati e i membri del Governo si levano in piedi — Vivissimi, rinnovati applausi*).

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Durante la cobelligeranza sono state assegnate alla marina 28 medaglie d'oro, di cui ben 25 alla memoria.

La speculazione politica, la libidine della faziosità, non si arrestano nemmeno dinanzi ai più sacri valori nazionali, nemmeno dinanzi alle memorie e al sangue.

Sull'ammiraglio Maugeri attendiamo il responso dei giudici competenti che, esaminando espressamente il reato a lui imputato con tutte le garanzie di giustizia, acquieteranno la giusta passione di verità degli uomini dabbene. Ma basta col gettare fango su tutto e su tutti, basta col misconoscimento di imprese — dal punto di vista militare — leggendarie (*Approvazioni al centro*) e perfettamente organizzate ed eseguite in segreto, basta coi libelli che al solo scopo di tentare di liberare i veri responsabili di ogni colpa (*Applausi al centro — Commenti all'estrema destra*) la gettano sulle forze armate della nazione, che in condizioni terribilmente difficili hanno compiuto il loro dovere. Usciamo da questa soffocante atmosfera della disfatta. Non è degna di un popolo che, come tutti i popoli di lunga storia, conosce i trionfi e le disfatte, le cadute e le rinascite, i triboli e la redenzione. Non è rivolgendosi eternamente occhi torbidi di odio verso il passato che una nazione la quale, malgrado le sofferenze, ha fiducia in se stessa, può sperare che le sia resa giustizia e conquista il posto che le spetta nel mondo. (*Vivissimi applausi a sinistra, al centro e a destra*).

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere, per la parte di sua competenza, alle interpellanze e alle interrogazioni.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Le interpellanze e le interrogazioni alle quali sono chiamato a rispondere per quanto di competenza del Ministero della giustizia, pur concernendo lo stesso oggetto,

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 GIUGNO 1950

si dividono in due gruppi tra loro contrastanti.

Da una parte si chiede che sia fatta rispettare la magistratura, aspramente criticata da taluni per la sentenza pronunciata sul caso Maugeri, e si pretende che sia prestato il massimo ossequio alla sentenza medesima; dall'altra parte si censura la magistratura per la pronuncia emessa e si pretende che questa sia disattesa.

Gli uni e gli altri non si sono astenuti di entrare nel merito della decisione, affermandosi dai primi che essa è convincente, mentre dai secondi si è qualificata come tortuosa, ingannevole.

Su tanto contrasto di opinioni e di passioni, non da tutti è stato tenuto presente — mi sembra — l'articolo 101 della Costituzione secondo cui « i giudici sono soggetti soltanto alla legge ».

Appunto perché i giudici sono soggetti soltanto alla legge, non è consentito ad alcuno, e nemmeno al ministro della giustizia, chiedere loro conto del perché della loro decisione.

PERRONE CAPANO. Debbono rispettare la legge essi per i primi

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Al qual proposito mi sia lecito rilevare, quasi per inciso, che si pretende sempre troppo dal ministro della giustizia. Se il comportamento del giudice è favorevole alla propria tesi, guai al ministro che osasse segnalare la dissonanza di tale comportamento sia pure con quanto insegnano le sezioni unite della Cassazione, quantunque esse abbiano per ufficio istituzionale di rendere unica l'interpretazione della legge, così come appunto unico è lo Stato e unica la legge.

Se il comportamento del giudice è contrario alla propria tesi, allora si pretendono inchieste e reprimende.

Chiusa la parentesi, ritengo non sia corretto affermare che una sentenza va rispettata solo perché la motivazione convince, così come, *a fortiori*, non è corretto sostenere che essa va disattesa perché è contraria alla propria opinione.

Il giudice è soggetto solo al sindacato del magistrato avente giurisdizione di grado superiore, e se per imperfezione di sistema non sempre tale sindacato funziona, in questa ipotesi nient'altro è possibile che tener presente l'inconveniente in sede di riforma legislativa.

Al rispetto del giudice e delle sue decisioni si appellano alcuni interroganti.

Ebbene, per quanto concerne il prestigio della magistratura, occorre riconoscere francamente che la stampa non sempre si mantiene in quei limiti, che più che per legge, per costume civile dovrebbero essere osservati. E occorre riconoscere che la legge vigente, a differenza delle leggi di altri stati di antica democrazia, non appresta una tutela sufficiente per cui non è dato perseguire chi viene meno al rispetto dovuto al giudice con insinuazioni o travisamenti maliziosi.

È un problema che non può non essere tenuto presente, e che dovrà essere considerato nella riforma in corso della legislazione penale.

Attualmente il Ministero, che è geloso tutore del rispetto della funzione giudiziaria, non può sollecitare alcun provvedimento contro certe intemperanze di stampa avverso singoli magistrati ingiustamente tacciati di faziosità o menomata indipendenza.

Quanto al rispetto delle decisioni giudiziarie, ho già detto che non è assolutamente consentito al Ministero chiedere al giudice conto del contenuto della sua statuizione. Anche quando la decisione non appagasse la coscienza collettiva, non si sarebbe autorizzati a ritenere che esso non è il frutto del libero convincimento del giudice e che essa sia ispirata a interessi diversi da quelli della giustizia. L'errore è sempre possibile; anche i giudici, come tutti gli uomini, possono errare. L'errore non può essere però scambiato per malizioso travisamento del proprio ufficio.

RUSSO PEREZ. Bravo ! Battete le mani!

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Ciò posto, debbo tuttavia aggiungere che il rispetto della persona e del giudizio del magistrato, non impedisce al pubblico l'onesta critica — ampiamente esercitata dalle riviste scientifiche e forensi — delle decisioni giudiziarie, come non impedisce di valutare da un punto di vista esterno il comportamento del magistrato.

Quindi il principio che la sentenza *pro veritate habetur*, non vieta al cittadino di dichiarare se la verità formale appaghi o meno il proprio senso di giustizia. A ciò autorizza la stessa pubblicità del giudizio e l'obbligo della motivazione, che è imposto appunto per evitare l'arbitrio, e che consente di valutare se le ragioni adottate suffragano il giudizio emesso.

Si aggiunga che quel complesso di cautele che costituiscono il sistema processuale tende a garantire la corrispondenza della certezza giudiziaria alla realtà, donde la con-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 GIUGNO 1950

seguenza che, se quel complesso di garanzie non è stato osservato, risulta menomata la corrispondenza della certezza giudiziaria alla realtà. Tutto ciò da un punto di vista generale.

Nel caso specifico la mia risposta, per l'ufficio che rappresento, è necessariamente riservata. Ciò che posso dire è che, esclusa qualsiasi anche minima ombra di sospetto sulla imparzialità dei giudici che hanno emessa la sentenza tanto discussa, certo ci troviamo di fronte ad un caso veramente singolare e quindi oppostamente valutabile, e da una parte e dall'altra.

È avvenuto, infatti, che mentre il dispositivo della sentenza della corte di appello conferma la precedente sentenza del tribunale, escludendo così necessariamente che sia stata raggiunta la prova dei fatti, la motivazione invece dichiara questa prova raggiunta in parte e cioè per il tradimento per motivi ideali e non per il tradimento per motivi di lucro.

Nella motivazione si fa pertanto una distinzione fra due forme di tradimento, che non risultano poi distinte nel dispositivo.

Se dovessi, come sono stato qui richiesto, valutare questa sentenza come giurista, potrei manifestare varie e profonde riserve, sia dal punto di vista del diritto sostantivo, che da quello processuale.

Ma qui la mia è funzione politica e più specificatamente di rappresentante del Ministero della giustizia, e come tale, dominato da esigenze di particolare rispetto della indipendenza del giudice che si è pronunciato e del giudice che ancora dovrà pronunciarsi.

Per questo, ed anche per evitare qualsiasi rilievo al Governo di una illecita ingerenza, per quanto larvata, nell'amministrazione della giustizia, nel libero convincimento del giudice, mi astengo da qualsiasi indicazione delle ragioni della mia personale divergenza e in generale del mio modo di vedere circa la soluzione della questione.

Debbo rifarmi a quanto ho detto precedentemente e cioè che i rimedi ad una sentenza non possono essere cercati e trovati che nello stesso ordinamento giurisdizionale vigente. (*Vivi applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Russo Perez ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

RUSSO PEREZ. Onorevole ministro, onorevoli colleghi, nel mio caso non si può parlare di soddisfazione o di insoddisfazione, perché sono addirittura disorientato. E lo sono per diverse ragioni, che brevemente esporrò. Io

conosco il ministro Pacciardi, conosco la sua indole, il suo temperamento, conosco i suoi articoli su *La Voce Repubblicana*: gli articoli de *La Voce Repubblicana* possono non essere suoi, ma sono stati scritti sul giornale che egli dirige...

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Personalmente non mi riguarda. Io sono il ministro, non il direttore de *La Voce Repubblicana*.

RUSSO PEREZ. Ma Randolpho Pacciardi è lei! È un'omonimia? Non credo sia una omonimia!

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Non ho scritto mai articoli sul caso Maugeri.

RUSSO PEREZ. Dicevo, dunque, che il giornale dell'onorevole Pacciardi ha scritto sul caso Maugeri delle cose interessantissime... Ha scritto, per esempio, che un rimedio per la retta soluzione del caso in esame consisterebbe nell'inasprimento delle leggi contro il movimento sociale italiano. E intanto è proprio il Pacciardi che, nella chiusa del suo discorso, nella quale ha posto, come mi aspettavo, uno spunto politico incandescente, ha parlato di faziosità. Faccio una parentesi: quando qui, e fuori di qui, si parla di faziosità, non ritengo mai gli attacchi diretti alla mia persona: perché mi stimo troppo e spero mi stimino — non altrettanto, ma abbastanza — gli altri per sapere che fazioso non sono mai stato. E che la faziosità combatto, anzi, negli altri.

In questo suo finale, in cui parlava di faziosità e delle necessità che si smetta, una buona volta, di gettare fango sulle persone, egli ha elevato un inno alla nostra marina, al quale io mi sono — è ovvio — associato; ma ha dimenticato che chi ha gettato fango sulla nostra marina è stato proprio il Maugeri, con quel libro scritto all'estero, nel quale vi era quel periodo, per cui lo stesso Pacciardi, presidente della commissione di inchiesta, ha creduto indispensabile punirlo; sia pure con estrema blandizia.

Secondo motivo di disorientamento profondo: una sentenza regolarmente emessa dalla magistratura, italiana, da quella magistratura la cui autonomia e indipendenza è protetta da uno speciale articolo della Costituzione. Se in quest'aula qualcuno dice, per esempio, delle parole irriverenti all'indirizzo del Capo dello Stato, il Presidente giustamente interviene a censurare l'abuso. Ma anche la magistratura è uno dei poteri dello Stato; quindi una sentenza del magistrato italiano deve sempre essere rispettata da tutti i cittadini italiani, e specialmente da

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 GIUGNO 1950

coloro che si trovano al Governo; e specialmente dai rappresentanti del popolo.

Ebbene, qui il processo invece che esser fatto al Maugeri, è stato fatto alla magistratura; e non soltanto da alcuni deputati, ma anche, se pure in maniera larvata, dal sottosegretario di Stato alla giustizia, che si è salvato bene, lasciando nascosto il suo pensiero personale e limitandosi a frasi di carattere generico.

Adesso scendiamo al merito: il ministro della difesa ci ha parlato della inchiesta che a suo tempo sollecitamente, come egli afferma, dispose. Rispettoso non soltanto della magistratura, ma anche delle nostre forze armate, io non discuto l'inchiesta, né i suoi risultati. Posso personalmente pensare che quando il « numero uno » della marina — come giustamente lo ha chiamato l'onorevole Pacciardi — con una leggerezza così grave ha gettato tanta onta sulle nostre forze armate, diffondendo all'estero la convinzione che all'ufficio di stato maggiore della marina italiana, durante la guerra, vi erano ammiragli che davano informazioni al nemico, la punizione del semplice rimprovero sia stata ridicolmente blanda.

Comunque, rispetto il pensiero del ministro della difesa ed il lodo della commissione di inchiesta.

Ma ho afferrato a volo una frase che sembrava così, con noncuranza, introdotta dall'onorevole Pacciardi nel suo discorso, quasi una parentesi, una frase la quale invece racchiude una tesi abile, che io debbo subito affrontare e contrastare. Il ministro Pacciardi ha detto che, anche dopo l'otto settembre, il Maugeri diresse un servizio d'informazioni.

Nella motivazione della *Bronze Star*, si allude, appunto, al « servizio informazioni ». Noto di sfuggita che l'ammiraglio non avrebbe dovuto dolersi della sentenza del tribunale nostro, ma di quel tale funzionario del ministero americano che redasse la motivazione della onorificenza, perchè i signori magistrati della corte di appello, avendo un cervello e degli occhi, non fecero altro che leggere la motivazione.

Essi vollero leggere ciò che altri non aveva voluto leggere. Non vi è dubbio che dalla motivazione (ed attendo ancora risposta alle mie osservazioni di sabato scorso) si evince che il Maugeri ebbe intelligenza col nemico prima dell'8 settembre (*Commenti*).

Si dice, infatti, nella sentenza, che egli, come risulta chiaro dalla motivazione della onorificenza, rese segnalati servizi alla marina

americana quale capo di stato maggiore della marina, quale capo della base navale di La Spezia, quale capo del servizio informazioni.

Signori, il servizio informazioni è un ufficio vero e proprio, costituito, di carattere permanente, con nominativo proprio, qualche cosa di costante ed ufficiale. Ebbene, lo stesso Maugeri ha affermato di essere stato a capo del servizio informazioni dal 21 maggio 1941 all'8 settembre 1943, e non oltre.

BELLAVISTA. Dal 25 luglio all'8 settembre.

ROBERTI. La guerra è cominciata il 25 luglio?

BELLAVISTA. Con i fascisti come lei... (*Proteste dei deputati Mieville e Roberti — Apostrofe del deputato Roberti*).

PRESIDENTE. Onorevole Roberti, la richiamo all'ordine! Proseguo, onorevole Russo Perez.

RUSSO PEREZ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa teoria, enunciata in una frasettina, per inciso, dal ministro Pacciardi, che anche posteriormente all'8 settembre il Maugeri avrebbe diretto un servizio di informazioni e che, quindi, a tale periodo si riferirebbe l'onorificenza, fu sostenuta anche nel dibattimento; ma la Corte d'appello rispose: « Va ancora notato che questo servizio clandestino di informazioni, quello posteriore all'8 settembre, non può rientrare nei servizi resi come capo del servizio informazioni navali; perchè questa ultima espressione fa richiamo ad un ufficio pubblico, regolarmente organizzato e stabilmente funzionante, di cui il Maugeri era il capo, laddove il servizio clandestino informazioni rappresenta una attività privata occasionale dello stesso Maugeri ». E questo fa suggerire ch'ogni uomo sganni. E, se ci vuole qualche altra cosa per sgannare i più resistenti, dirò che la motivazione cita espressamente anche quel tale ufficio privato di informazioni organizzato dall'ammiraglio dopo l'8 settembre.

Comunque, onorevoli colleghi, i cittadini italiani avrebbero diritto di conoscere quali segnalati servizi l'ammiraglio ha reso agli Stati Uniti anteriormente all'8 settembre.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Lo saprete dal tribunale.

RUSSO PEREZ. Scendiamo al processo che è stato fatto al processo.

Sono 40 anni che esercito la professione di avvocato ed ho sentito lanciare, qualche volta da avvocati, più raramente da magistrati, delle tesi azzardate; ma una tesi azzardata, come quella del procuratore generale Battaglini, che di una sentenza valga sol-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 GIUGNO 1950

tanto il dispositivo (è vero, professor Bellavista?) e non valga la motivazione...

PERRONE CAPANO. In questo ha ragione.

RUSSO PEREZ. ... io non l'ho mai sentita enunciare da nessuno, neppure dai più temerari avvocati, quelli che sanno difendere le cause già perdute in partenza.

E faccio una domanda, che non attende risposta, al Governo ed all'avvocato Pacciardi.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Era una tesi che andava a danno della parte civile.

RUSSO PEREZ. Io desidero, data la inoppugnabile verità della mia affermazione dell'altro ieri — che, cioè, quando una impugnazione è proposta fuori termini, nettamente fuori termini, il giudice *a quo* ha diritto in camera di consiglio di fermare il processo emettendo ordinanza con la quale dichiara esecutiva la sentenza, e che, quando questo non sia stato fatto (per un caso, per una svista del cancelliere o per altra ragione) con altro articolo del codice di procedura penale (il 531 per quanto riguarda la Corte di cassazione) impone al giudice superiore il dovere di decidere in camera di consiglio la irricevibilità del ricorso — fare questa domanda: se un altro qualsiasi cittadino bancarottiere o ladro, possa permettersi il lusso, dopo che la sentenza sulla quale è stata affermata la sua responsabilità sia passata in giudicato, di ottenere una impugnazione tardiva di un procuratore generale Guarnera e una decisione della Corte di cassazione a sezioni unite in contraddittorio con ricca requisitoria del procuratore generale Battaglini. La risposta la dia ciascuno a se stesso. Pensi, però, chi non è esperto di diritto, che è tanto assurda la tesi che di una sentenza si debba considerare soltanto esistente il dispositivo e non la motivazione, che il giudice superiore, se il ricorso Maugeri fosse stato fatto in termini, si sarebbe basato sulla motivazione, sulla sola motivazione e non sul dispositivo, per esaminare se la sentenza fosse giusta o se fosse eventualmente da modificare.

Ed il procuratore generale Battaglini ha dimenticato un'altra cosa. Egli si è riferito al caso generico, ad un processo penale qualsiasi, ma qui si trattava di un processo di diffamazione con facoltà di prova. Vi ho letto l'altro giorno un passo del Manzini, che non rileggo, in cui è detto — e questo del resto, è affermato da tutti i giuristi del mondo — che, quando si dà querela con facoltà di prova, si istituiscono due giudizi, uno, per l'accertamento della colpevolezza

di colui che ha attribuito alla parte lesa il fatto infamante ed uno sulla verità del fatto stesso, e che la decisione del magistrato vale tanto nei riguardi del querelante che nei riguardi del querelato.

Esaminiamo ora i provvedimenti disposti dal ministro della difesa.

Oggi non c'è più la commissione d'inchiesta, che è stata sorpassata dalla denuncia al magistrato militare. Prevedevo questo, perché i tentativi di salvataggio, evidentemente, debbono essere tutti esperiti, compreso quello dell'annunziata istruttoria militare.

Pensavo che ciò si sarebbe verificato, quando presentai un'altra interrogazione, che non figura all'ordine del giorno, non so per quale ragione, ma che è da considerarsi esistente, al Presidente del Consiglio dei ministri, ai ministri di grazia e giustizia e degli affari esteri « per conoscere, in relazione al caso Maugeri, se e come intendono tutelare l'indipendenza e la dignità della magistratura italiana, oltraggiata da tutti coloro che sembrano accettare le sentenze soltanto quando sono favorevoli alla loro tesi; se debba ritenersi sempre in vigore l'articolo 16 del trattato di pace e in che modo debba essere interpretato tale articolo, onde la opinione pubblica possa essere illuminata circa la serietà della richiesta che alla magistratura militare avrebbe fatto l'ammiraglio Maugeri per la celebrazione di un giudizio per alto tradimento a suo carico ».

Non è inopportuno ricordare l'articolo 16 del trattato di pace, in cui è detto: « L'Italia non perseguirà, ecc. ». Perseguire è una espressione che corrisponde nel nostro linguaggio giuridico ad « esercitare un'azione penale ».

BELLAVISTA. Doveva ristudiare la differenza tra sentenza processuale e sentenza di merito, che è pure spiegata dal Manzini.

RUSSO PEREZ. Aspetti, onorevole Bellavista, non sia... precoce. (*Si ride*).

Lei crede, onorevole Pacciardi, che sottoporre a processo penale l'ammiraglio Maugeri, interrogarlo — anche con semplice mandato di comparizione — sia qualcosa che non lo disturbi? So bene che, nel caso in esame, il disturbo è relativo, che anzi per lui sarà un piacevole disturbo, dato che tutto ciò tende a disturbare non il Maugeri, ma la sentenza della corte d'appello di Roma; ma, giudicando in astratto, crede lei — onorevole ministro — che sia consentito in applicazione dell'articolo 16 del trattato di pace iniziare una procedura penale contro un cittadino che da quell'articolo è tutelato?

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 GIUGNO 1950

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Le ho detto in merito l'interpretazione della magistratura.

RUSSO PEREZ. Questa sarebbe una strana interpretazione perchè, data l'esistenza dell'articolo 16, ci troviamo in queste condizioni: se le cose andranno bene per l'ammiraglio Maugeri, nessuno protesterà (*Interruzione del ministro della difesa*); se invece le cose andassero male, qualcuno ricorderebbe l'articolo 16 del trattato di pace e il Maugeri non avrebbe rischiato nulla!

Secondo me il Governo, con rispetto della logica, avrebbe potuto rispondere soltanto in due modi: 1°) presentandosi con l'annuncio delle dimissioni dell'ammiraglio Maugeri e con un invito da parte del Presidente del Consiglio o del ministro della difesa, agli interpellanti ed interroganti, a non insistere nelle loro istanze, cosa che tutti avremmo fatto molto volentieri; 2°) dichiarando recisamente che l'aver avuto intelligenza col nemico prima dell'8 settembre non costituisce tradimento, che anzi costituisce benemerita, come, prima d'oggi, è stato tante volte affermato. In altri termini, il Manzini avrebbe sfidato il Mancuso dinanzi al magistrato penale, perchè, per la sua rare modestia, non voleva che gli fossero attribuite benemerite non meritate! Ma quando voi, onorevoli signori del Governo, accettate la tesi, e l'accettate perchè la storia cammina e la coscienza pubblica s'impone, che l'aver avuto intelligenza con il nemico prima dell'8 settembre 1943 è fatto infamante, (e questo lo ha riconosciuto anche l'ammiraglio Maugeri querelandosi), come potete non condividere il suo punto di vista, che cioè, per lo meno, dovevate denunciarlo, non già alla commissione d'inchiesta, ma al consiglio di disciplina previsto dalla legge per la radiazione dai quadri? In fondo, di fronte a questa sentenza del magistrato che bolla l'ammiraglio Maugeri come traditore, a quale risultato volete arrivare? A far nascere dei dubbi negli italiani, o in alcuni degli italiani, sulla responsabilità del Maugeri? Allora, io rispondo: per chi fu creato l'articolo 16 del trattato di pace, che si riferisce particolarmente alle forze armate? Io mi riservo di presentare una mozione in proposito e ritengo che sia veramente venuto il momento di acclarare a chi si riferisce quell'articolo ignobile. Noi abbiamo dei doveri che ci legano agli alleati nel patto atlantico e sappiamo che il ministro si è dedicato alla riorganizzazione del nostro esercito. Mi sembra che, nella discussione al Senato, egli non

abbia dimenticato il lato morale di tale grave e urgente questione. Se il traditore non sarà il Maugeri (egli tuttavia è stato condannato dalla concorde opinione pubblica) è necessario che noi finalmente, sappiamo chi sono i traditori.

Il Governo può ottenere le indispensabili informazioni anche rivolgendosi agli alleati, in quanto l'articolo 16 non è stato certamente fatto per il soldatino, o per il caporalino, è stato dettato per gli alti esponenti delle forze armate. Dunque, i colpevoli ci sono; e poichè anche voi siete stati concordi nel ritenere che l'aver avuto intelligenza col nemico prima dell'8 settembre è tradimento, bisogna snidare questi traditori dall'esercito, bisogna che si faccia questa epurazione! Riservandomi di presentare una mozione in proposito, io invito sin da ora il Governo a fare i passi necessari presso le tre potenze interessate per conoscere se ritengono ancora utile a loro e a noi la stretta osservanza dell'articolo 16, e, in dipendenza di questa prima indagine, fare gli accertamenti necessari, avvalendosi di tutti i mezzi che sono in suo potere, tra i quali la richiesta di precise notizie ai governi alleati, per sapere chi sono gli esponenti delle nostre forze armate ai quali si riferisce l'articolo 16 del trattato di pace...

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Non ce n'è alcuno nelle forze armate attuali!

RUSSO PEREZ. E allora perchè l'avrebbe dettato questo articolo? Questo sua risposta mi basta per la conclusione! (*Applausi all'estrema destra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Cuttitta ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CUTTITTA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il ministro della difesa è venuto a farci una disquisizione giuridica ed io l'ho seguito con molto interesse, sebbene, per la mia condizione, per la posizione che ho preso in questa interpellanza, la consideri irrilevante e non interessante. Siamo su due piani diversi, onorevole ministro: ella parla il linguaggio del giurista, dell'avvocato, io quello del soldato. Così ho detto l'altro giorno, così ribadisco oggi, perchè non faccio una questione giuridica. Altri hanno parlato di accertamenti ulteriori, da diverse parti si è sentito levare questa richiesta di ulteriori accertamenti ma, onorevoli colleghi, siamo un pochino logici, e restiamo nella realtà: quali accertamenti può fare il tribunale militare?

La posizione di servizio dell'ammiraglio Maugeri, se era o no capo del servizio informazioni all'epoca in cui si riferiscono le beneme-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 GIUGNO 1950

renze riconosciutegli dal governo degli Stati Uniti, è già stata stabilita dalla risposta che egli stesso ha dato in tribunale. Io non voglio perdere tempo a ricordare ai colleghi la motivazione che ha dato luogo alla sentenza della corte di appello la quale si basa esclusivamente su due fatti: il libro malauguratamente scritto dall'ammiraglio, nel quale è detto, molto chiaramente, che egli prega Id-dio per la sconfitta del nostro paese, perché soltanto da questa sconfitta sarebbe venuta la libertà (e questo dimostra l'*animus* dell'uomo orientato in un certo senso), e l'attività delittuosa da lui spiegata al fine di ristabilire la libertà nel nostro paese attraverso la sconfitta, riconosciutagli siccome un merito nella motivazione dell'onorificenza conferitagli dal governo americano.

Ora il tribunale militare che cosa può accertare? Occorrerebbe che il governo degli Stati Uniti gentilmente si prestasse a mandare un suo rappresentante presso il tribunale militare, per dichiarare che si è voluta premiare l'attività spiegata dall'ammiraglio Maugeri non prima dell'8 settembre, ma dopo tale data.

È possibile pensare che il governo degli Stati Uniti si presti a mandarci un suo rappresentante, per dire queste cose? Se ciò non è possibile, il tribunale militare non avrà modo di compiere ulteriori accertamenti, e potrà soltanto esprimere un diverso apprezzamento sopra un fatto che è stato già vagliato da un collegio giudicante della magistratura civile, il che io trovo inopportuno, perché non è bello mettere due magistrature in condizioni di esprimere un diverso giudizio sopra un medesimo fatto.

Comunque, detto questo di passaggio, ritorno all'argomento principale. Nella seduta di sabato scorso, io ho giudicato il comportamento dell'ammiraglio Maugeri attraverso il suo libro. Adesso mi baso sulle parole del ministro, che sono le più sicure. Egli ci ha detto che dopo la pubblicazione di quel libro ha sentito il bisogno di nominare una commissione di ammiragli, incaricandola di fare una indagine per stabilire in che cosa consisteva la colpa dell'ammiraglio Maugeri in ordine alla nota pubblicazione. Il ministro ci ha detto che gli ammiragli hanno escluso il dolo, però hanno dovuto rilevare una colpevole leggerezza da parte del capo di stato maggiore della marina italiana, per avere egli licenziato alla stampa un libro contenente gravi apprezzamenti sul nostro paese, dimostrando con ciò mancanza di serietà e di correttezza.

Questo hanno detto gli ammiragli. Ed allora il ministro, preso atto della grave deplorazione da loro formulata ha inflitto un rimprovero — ci ha letto la motivazione — nel quale deplora fortemente la grave manchevolezza del Maugeri. Lo ha lasciato in servizio; anzi, molto inopportunamente, lo ha mandato a Napoli a comandare quel dipartimento marittimo.

Consentitemi ora di parlare a nome di moltissimi militari che ho ascoltato, e dei quali mi permetto di fare, indegnamente, il portavoce alla Camera.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Che cosa dice?

CUTTITTA. Dico che io indegnamente rappresento i militari di cui parlo.

Dico all'onorevole ministro: rilevata la grave manchevolezza formulata nel giudizio dei due valorosi ammiragli ha fatto bene a liquidare tutto con un rimprovero semplice inflitto al Maugeri, sol perché non si era riscontrato il dolo nella sua azione?

È forse necessario ricordare agli onorevoli colleghi giuristi che la legge punisce i reati colposi che, per la loro stessa natura, escludono il dolo?

Io affermo che bisognava giungere alla dispensa dal servizio. Mi permetto ricordare, all'onorevole ministro, che c'è un regolamento sullo stato degli ufficiali e dei sottufficiali che contempla la dispensa dal servizio di un sergente maggiore o un sottotenente per azione disdicevole e contraria al decoro, per azione disdicevole e contraria alla delicatezza, per azione disdicevole e contraria all'onore.

Onorevole ministro, nominando una commissione per un'indagine di questo genere, e venuto a conoscenza di un fatto così grave, lei non doveva dormirci sopra, perché questo fatto non interessava soltanto la disciplina interna, circoscritta nell'ambito di una caserma, ma tutta la nazione. Lei ha chiuso il caso Maugeri con un rimprovero: mi sembra che abbia abusato dei suoi poteri, onorevole ministro.

Io di questo mi lamento, e dichiaro che non mi muove qui la passione politica, ma la preoccupazione del disdoro che deriva alle forze armate dal prolungarsi di uno scandalo di questo genere, e rigetto le accuse di faziosità che certa stampa ha osato muovere a noi monarchici.

Io ho preso questa iniziativa per porre in evidenza il male che può derivare alla nazione dal voler sancire il principio che, quando scoppia una guerra, il militare possa

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 GIUGNO 1950

porsi la domanda se essa sia giusta oppure no, se sia da combattere oppure no. Il soldato deve sempre obbedire: questo deve essere il dovere delle forze armate dello Stato.

CALOSSO. Cominciate con l'obbedire alla Repubblica!

CUTTITTA. Ve ne ricorderete, onorevole Calosso, perchè già da quella parte si dice che, quando arriveranno le truppe russe liberatrici, esse faranno quello che è stato fatto nella guerra fascista.

Le forze armate devono obbedire al Governo, sia esso comunista, fascista, liberale o democristiano. Obbedire e non discutere!

GIAMMARCO. Cominciate a obbedire alla Repubblica!

CONSIGLIO. Bando alle chiacchiere inutili!

CUTTITTA. Abbiamo sempre fatto atto di piena lealtà ed obbedienza. Se l'Italia entrerà in guerra, i monarchici faranno il loro dovere in prima linea: lo abbiamo detto e lo ripeto.

GIAMMARCO. Anche noi repubblicani abbiamo fatto il nostro dovere.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. L'abbiamo fatto anche noi in regime monarchico.

CONSIGLIO. Nessuno sta dicendo il contrario.

CUTTITTA. Ho finito. Si è tentato di giustificare l'azione del Maugeri. L'onorevole La Rocca a sostegno di questa tesi ha citato Benedetto Croce. Io ho opposto Mazzini, il quale ha dichiarato che rifiutava la libertà se offerta dallo straniero.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Lo diceva per incitare il popolo italiano a conquistare la libertà contro la monarchia assoluta.

CUTTITTA. Onorevoli colleghi, devo finire citando un più recente giudizio di Benedetto Croce, il quale, in un diario pubblicato dal Laterza nel 1948, sotto il titolo *Quando l'Italia era tagliata in due*, a pagina 17 esprime una diversa opinione di quella attribuitagli dall'onorevole Rocca. Permettete che io renda omaggio a questo avversario politico, perchè, quando una persona ha il coraggio di riconoscere il proprio errore, merita tutto il nostro profondo rispetto; ed io gli faccio questo atto di omaggio, pubblicamente dalla Camera. Egli dice: « Sono stato a rimuginare la guerra, il diritto internazionale ed altri concetti affini, cercando, sotto la stretta della terribile passione di questi giorni, la parte da condannare moralmente; ma la conclusione è stata la rassodata conferma della vecchia teoria che la guerra non si giudica nè moralmente nè giuridicamente e che quando c'è

la guerra non c'è altra possibilità nè altro dovere che cercare di vincerla ».

COPPI ALESSANDRO. Lo dica anche ai colleghi del movimento sociale.

CUTTITTA. Restate pure con la vostra convinzione. Noi resteremo con la nostra, e saldamente ci appoggiamo all'autorità di Mazzini e a quella di Benedetto Croce. (*Applausi all'estrema destra*).

PRESIDENTE. L'onorevole La Rocca ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

LA ROCCA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non a caso la nostra interpellanza era rivolta all'onorevole Presidente del Consiglio ed ai ministri della difesa e della giustizia, e si esprimeva in termini concisi, secchi, se volete, ma chiari, significativi: stabilire in modo certo, cioè, senza possibilità di cavillamenti, di equivoci, la verità sul caso Maugeri ed impedire che, sul fondamento di una sentenza tortuosa — ed è il meno che si possa dire della sentenza della quarta sezione della Corte d'appello di Roma — si continui una speculazione politica a carattere fascista, vale a dire, si continui una speculazione sulla guerra voluta dal fascismo e perduta per tradimento.

L'onorevole ministro della difesa ha risposto solo in minima parte alle nostre domande. L'onorevole sottosegretario per la giustizia, pure lasciando intendere che la sentenza della Corte è una stortura, ha creduto nascondersi dietro la formula costituzionale dell'indipendenza della magistratura, che, tuttavia, non può impedire al Parlamento un controllo e una critica dell'attività giurisdizionale. L'onorevole Presidente del Consiglio, indubbiamente impegnato in altri lavori, ha creduto di non partecipare al dibattito su una questione seria e grave, molto più seria e più grave di quanto non possa apparire alla superficie.

Basterà ricordare, onorevoli colleghi, che, sulla fine del secolo scorso, la Francia si trovò ad un capello da eventi di imprevedibile portata per una faccenda molto più lieve di quella che noi esaminiamo. Dreyfus, in buona sostanza, fu accusato, falsamente, di aver avuto rapporti, in tempo di pace, con i rappresentanti di un altro Stato, intorno a segreti militari. Noi, oggi, discutiamo del tradimento, in tempo di guerra, di un alto ufficiale, che si potrebbe dire incarnava tutta la marina.

Le confidenze di carattere militare, colpevoli finché si vuole, sono sempre state all'ordine del giorno, nei periodi normali. Tutti sanno di quel generale tedesco che, per denaro e per vendetta, si presentò ad agenti

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 GIUGNO 1950

dello spionaggio francese in una stanza di albergo, nel Belgio, ai primi di questo secolo; e rivelò il piano di attacco dello Stato Maggiore germanico, il piano del conte Schipphen, basato sopra una vasta manovra alla Canne, che, a traverso il Belgio, doveva avvolgere l'ala sinistra dello schieramento francese.

E, nell'estate del 1914, il piano si attuò.

Ma, dare informazioni al nemico, nel corso della guerra, è un'altra cosa: è come tradire cento volte insieme. E non è lecito occuparsi di un così orrendo delitto, superando i limiti della propria competenza, e come se si trattasse di una bagattella.

La tesi fascista è chiarissima. La guerra si è tradotta in un disastro, perché generali ed ammiragli hanno aiutato il nemico, tradendo il loro dovere e gli interessi dell'Italia.

Si legga la *Storia di un anno* di Mussolini, dov'è scritto che l'isola di Pantelleria fu data agli anglo-americani dal tradimento di Pavesi e la battaglia di Sicilia fu perduta per la viltà dei generali. L'aggressione a Maugeri è, dunque, un pretesto per colpire alle spalle esercito, marina e le masse popolari che, alla fine, insorsero contro la dittatura. Questo è il reale contenuto della polemica.

E lo scopo della nostra interpellanza è d'impedire che la speculazione continui.

I fatti hanno la testa dura. Un settimanale che non nomino, ma che potrebbe definirsi « un lupanaro del pensiero »; un settimanale, che ha, per emblema, il manganello e, tanto per ribadire la sua impronta fascista, data i numeri della sua pubblicazione, in questo modo: 8,15, ecc. ottobre 1949, VI dei « puzzone », che sarebbero i democratici italiani; questo settimanale, che rappresenta una sfida alla legge, apre una violenta campagna contro Maugeri, accusandolo d'intelligenza con il nemico, durante la guerra.

Le ragioni coperte dell'attacco consistono anche nel fatto che Maugeri accompagnò Mussolini a Ponza e alla Maddalena; partecipò, indirettamente, ai preliminari dell'armistizio per ordine del suo governo legittimo; si adoperò perché la nostra flotta si schierasse accanto alle navi inglesi e americane e continuasse la guerra contro i tedeschi! Ma, in definitiva, Maugeri è una buona occasione per dare addosso alla lotta antifascista, che avrebbe cagionato il crollo della nazione.

A un dato momento, la vicenda sbocca in tribunale.

Querela per diffamazione, con facoltà di prova; condanna e appello dell'imputato.

Nel giudizio di primo grado, non viene prodotto alcun elemento di prova, a sostegno dei fatti attribuiti a Maugeri.

È presentata, soltanto, la motivazione dell'onorificenza, concessa all'ammiraglio dagli americani, per azioni compiute dopo l'8 settembre. E sul testo della onorificenza si costruiscono sofismi, che riempiono di sbalordimento ogni persona in buona fede.

So bene che non è possibile tentare analogie, né stabilire somiglianze o confronti con quello che, in materia di giudizi sugli eventi bellici, è accaduto altrove.

Ma una cosa è certa.

Nel processo di Riom, ad esempio, la magistratura non accettò di diventare uno strumento nelle mani del governo di Vichy, e non si decise a dichiarare responsabile della disfatta il paese, a traverso i dirigenti politici e militari della Francia.

✓ E giravano per le strade le bande di Doriot; apparivano, sullo sfondo, le prigioni di Petain; erano a portata di mano i mitra della Gestapo.

Da noi, cinque anni dopo la fine della guerra, una sezione della Corte d'appello di Roma, quasi di nascosto, e indubbiamente in una maniera insidiosa, venendo meno al suo ufficio, si pronunzia sopra una questione, che non entrava, né poteva entrare, nei limiti della sua competenza; e sostiene la tesi fascista della guerra perduta per il tradimento degli italiani, bollando Maugeri d'intelligenza col nemico.

L'onorevole sottosegretario alla giustizia, come cultore del diritto, non ha osato rinnegare se stesso.

Egli riconosce, nell'intimo, la ingiustizia della sentenza della Corte. Ma — a quel che dice — si trova dinanzi ad un muro, per le norme costituzionali, che sanciscono l'autonomia e l'indipendenza della magistratura.

Nessuno, qui, cerca di voltare le spalle alla Costituzione: noi, anzi, siamo rispettosissimi dello Statuto repubblicano, che il popolo italiano si è dato; e ci battiamo perché esso sia osservato scrupolosamente, nella lettera e nello spirito.

Il criterio dei giudici è insindacabile; è sottratto all'influenza di ogni altro potere.

Tuttavia, è necessario intendersi sopra certo aspetto della sovranità dei giudici, che non può identificarsi nell'arbitrio, nel senso, ad esempio, che la verità, in giustizia, è, su per giù, quello che ognuno crede o che ad ognuno piace, come in una commedia di Pirandello.

In altre parole, sul terreno giudiziario, non ostanti l'autonomia e l'indipendenza dei

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 GIUGNO 1950

magistrati e la insindacabilità dei loro giudizi, il pane dovrà essere pane e non potrà diventare macigno; e non sarà lecito, in nome della libertà del proprio convincimento, di mutare un uomo in donna e trasfigurare il volto della realtà, a furia di stiracchiamenti e di cavilli.

La Corte d'appello ha, sostanzialmente, modificata la sentenza del tribunale, pur dichiarando, nel dispositivo, di averla confermata in pieno.

L'ha modificata con la motivazione, scindendo il fatto, che era unico, in due, parlando di un tradimento astratto, per ragioni ideali (giuste o ingiuste che siano) e di un tradimento a scopo di lucro; ed ha concluso, nella motivazione, ma senza farne cenno nel dispositivo, che la prova per tradimento in sé e per sé (astratto, per ragioni politiche, ideali, belle o brutte che siano) è stata raggiunta, mentre non è stata raggiunta la prova del tradimento a fine di lucro.

È regola elementare che la sentenza costituisce il fondamento per l'ulteriore sviluppo del rapporto processuale, quando è possibile una successiva fase del procedimento.

Il senso della comunicazione, della notificazione, ecc. sta in questo: che le parti interessate sono informate del provvedimento adottato, della decisione presa, perché compiano, ove ne abbiano il diritto, gli atti che credono di dover compiere, a tutela delle loro ragioni: impugnative, e via di seguito.

È, perciò, da ritenersi viziata, e giuridicamente inesistente, la sentenza che, non solo non produce gli effetti voluti dalla legge, ma rappresenta, anzi, un ostacolo all'ulteriore normale svolgimento del rapporto processuale.

A proposito del caso Maugeri, il procuratore generale, tratto in inganno dal contenuto del dispositivo, letto in udienza, che confermava nel merito la sentenza del tribunale e ribadiva la condanna, credette di non aver alcun interesse a produrre ricorso, e lasciò decorrere il termine di tre giorni previsto dall'articolo 199 del codice di procedura penale. In questo modo, il pubblico ministero è stato privato della possibilità di far valere nei termini utili il suo diritto e della facoltà di promuovere la continuazione del rapporto processuale in Cassazione, per chiedere l'esame sulla conformità o meno della decisione alle norme di legge.

Poi, quando la sentenza, intiera, è depositata in cancelleria, il pubblico ministero sa del sostanziale mutamento della sentenza stessa rispetto a quella del tribunale, e propone il ricorso.

Ma, in fatto, su quali elementi si basa la Corte, per dichiarare il tradimento dell'ammiraglio? La Corte, come non si dirà mai abbastanza, si basa unicamente sul testo della onorificenza americana, che si riferisce all'opera di Maugeri dopo l'8 settembre.

E, prima di andare oltre, vorrei, onorevole ministro della difesa, domandarle se è vero che una onorificenza simile a quella concessa a Maugeri, è stata dagli americani accordata anche ad altri ufficiali del nostro esercito: per esempio, al generale Marras, al capo di stato maggiore dell'aviazione Cat, al generale Trezzani. Ci troviamo, allora, in mezzo ad una selva di traditori. E non parliamo di lei, onorevole ministro della difesa...

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Non l'ho ancora avuta.

LA ROCCA. Ma ha fatto qualche cosuccia anche lei, e avrebbe potuto meritarsela.

CALOSSO. Non ha perso guerre, e questo è un peccato!

PRESIDENTE. Onorevole La Rocca, spero che il suo buon senso la induca ad esser breve.

LA ROCCA. E che cosa dice la commenda della legione americana?

Maugeri avrebbe reso segnalati servigi al Governo degli Stati Uniti d'America, in una triplice qualità: primo, come capo del servizio di informazioni segreto; secondo, come comandante della base navale di La Spezia; terzo, come Capo di stato maggiore della marina.

Dallo stato di servizio dell'ammiraglio, risulta, in una maniera inoppugnabile, che egli è stato al comando della base di La Spezia a cominciare dal maggio 1945 e Capo di stato maggiore della marina dal 1947. In conseguenza, non si può discorrere dell'opera di Maugeri successiva al 1945, ai fini del preteso tradimento. Mi può correggere, per le date, onorevole ministro della difesa?

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Esatto!

LA ROCCA. La Corte, nella sua confusione, più o meno voluta, tenta d'imbrogliare le carte su tutta l'attività di Maugeri. Ma noi, col calendario alla mano, dobbiamo occuparci di quello che avrebbe potuto commettere l'ammiraglio nella sua qualità di capo del servizio d'informazioni.

A questo punto, è necessario chiedere agli avversari (e non aggiungo aggettivi, per non turbare l'atmosfera) se essi sanno quali erano i compiti del servizio informazioni. I compiti erano due: spionaggio e controspionaggio, e preparazione per le operazioni speciali dei mezzi d'assalto.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 GIUGNO 1950

Quanto allo spionaggio, Maugeri può tradire in un modo solo: mettendosi a contatto col nemico e informandolo della sua qualità. Il che, tradotto in pratica, significava rinunciare a qualsiasi lavoro. Di più, agenti nostri (e avanti di scrivere sciocchezze, bisognerebbe pure tingersi la mente di una vernice, di una minima conoscenza dell'argomento sottoposto ad esame) agenti nostri si trovavano nel Marocco, nella Spagna, nel Portogallo, in Turchia, nell'America del sud, nei Balcani, ecc. Per tradire, bisognava indicare agli inglesi o agli americani chi erano i nostri agenti e per quale via comunicavano con noi.

E, in tutta la guerra, non uno dei nostri agenti è stato scoperto mai!

Il controspionaggio consisteva, concretamente, nella intercettazione e nella decrittazione dei messaggi radiotelegrafici del nemico.

Ed è noto a tutti che il comando della marina è stato sempre informato dal S. I. S. della posizione tattica e dei possibili movimenti delle squadre nemiche, senza che gli anglo-sassoni abbiano potuto prevenire o sorprendere le nostre azioni, cioè, abbiano potuto conoscere, in anticipo, le nostre intenzioni.

Il servizio d'informazioni badava, inoltre, a spianare la via agli attacchi di sorpresa dei mezzi d'assalto.

E le gesta più ardimentose e coronate da maggior successo della marina sono state proprio quelle dei mezzi d'assalto.

Il ventre della vecchia petroliera *Oltorra*, internata nel porto di Algeiras, fu, sino al 25 luglio, la base da cui partivano gli attacchi contro il porto di Gibilterra, con stupore grandissimo del nemico, che non giunse, per tre anni, a rendersi conto del punto da cui partivano le fulminanti operazioni che subiva.

E ad Alessandria, alcuni uomini, isolati affondarono la *Valiant* e la *Queen Elizabeth*, a Suda, l'incrociatore *York*, ad Algeri e ad Alessandretta sette piroscafi mercantili, ecc. Avrebbe fatto bene a dire la Corte se tutto questo sarebbe stato possibile, ove non si fosse mantenuto il più assoluto segreto.

Mentre la motivazione della sentenza si arrampica sugli specchi per arrivare alla condanna dell'ammiraglio, esistono, invece, solidi argomenti per dimostrare che non vi fu tradimento, che non vi fu intelligenza col nemico. Di più, la Corte lascia intravedere che i servizi potettero essere prestati da Maugeri anche come capo della base di

La Spezia e dello Stato Maggiore, quando risulta che tali cariche furono rivestite da lui molto dopo, l'8 settembre 1943.

PRESIDENTE. Ella intende svolgere una nuova interpellanza?

LA ROCCA. No.

PRESIDENTE. Allora dica se è soddisfatto o meno, e le ragioni per cui non è soddisfatto.

LA ROCCA. Espongo, con i fatti alla mano, le ragioni del mio convincimento.

PRESIDENTE. Ma elle sta svolgendo un'altra interpellanza.

LA ROCCA. Pongo le necessarie premesse, per giungere a determinate conclusioni.

E vi sarebbe da domandarsi perché la Corte ha, deliberatamente, trascurato nel suo giudizio testimonianze certe, di un peso e di un valore ineccepibili, sulla condotta dell'ammiraglio: le medaglie guadagnate nella lotta sul mare, la motivazione dell'onorificenza (udite bene) nazista, quella dell'ordine militare d'Italia, che abbraccia l'attività di Maugeri dal 10 giugno 1940 e stabilisce, tra l'altro, che, quale capo del S. I. S. «dava notevole impulso a tale importante settore di attività bellica, ottenendo concreti risultati sia nell'attività offensiva, sia nel controspionaggio». I nostri magistrati avrebbero l'obbligo di credere per lo meno alle dichiarazioni del Capo dello Stato. Ma, forse, alcuni nostri magistrati sono dei nostalgici del tempo di già! La motivazione americana parte dai servizi resi da Maugeri come organizzatore di un S. I. S. clandestino subito dopo l'8 settembre. Da un rapporto dell'ammiraglio Ferreri, allegato agli atti, risulta che Maugeri, con la sua opera, avendo messo uomini suoi in casa del nemico tedesco, poté impedire un colpo mancino, destinato a far saltare il comando della V armata, sulla testa di ponte di Anzio.

E mi si dica se questo è un servizio! Aggiunge la motivazione che Maugeri, «con la sua condotta contribuì direttamente alla conclusione vittoriosa della guerra».

Il rapporto Ferreri, cioè il rapporto di un ammiraglio italiano (per fortuna, non ancora dichiarato traditore da una qualsiasi IV sezione della Corte di appello) sull'attività clandestina di Maugeri, continua e spiega:

«L'11 settembre, allo scioglimento degli organi operativi della regia marina a Roma, il contrammiraglio Maugeri, che aveva disimpegnato sino allora l'incarico di capo del S. I. S., si diede alla macchia, mantenendo

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 GIUGNO 1950

però ai suoi ordini un certo numero di ufficiali fidati e già facenti parte del S. I. S.

Nei primi giorni di novembre, egli riuscì a mettersi in contatto con il rappresentante a Roma del maresciallo Badoglio, l'eroico colonnello di Stato Maggiore di Montezemolo e con il sottoscritto (cioè con l'ammiraglio Ferreri) e diede inizio ad una organizzazione clandestina del S. I. S., in collegamento con l'organizzazione della Quinta Armata e con il servizio informazioni del Comando Supremo.

Al primo gruppo di ufficiali vennero man mano aggregati altri ufficiali e sottufficiali, sino a raggiungere il numero di trenta, e venne data vita ad un servizio informazioni clandestino, il quale durò ininterrottamente sino alla liberazione di Roma, che fu molto utile e che ebbe anche il riconoscimento del capo dell'*Intelligence Service* a Roma.

L'ammiraglio Maugeri, con gravissimo rischio personale, perchè lungamente ricercato dal Comando della Decima Flottiglia Mas, incurante di ogni interesse personale (ebbe la casa completamente saccheggiata e per lungo tempo occupata dai reparti della Decima Mas e fu costretto a cambiare undici volte di alloggio) fu il creatore e l'animatore intelligente e tenace della organizzazione.

I brillanti risultati ottenuti nella costituzione di gruppi informativi in Svizzera, in Liguria ed in Toscana, nelle tempestive segnalazioni di progettati attacchi di mezzi speciali, e nell'aver contribuito a sventare la distruzione della sede del Comando della Quinta Armata sulla testa di ponte di Anzio, provano l'efficienza dei servizi prestati dal S. I. S. clandestino ».

Il rapporto dell'ammiraglio Ferreri, diretto evidentemente allo Stato Maggiore della marina, è il migliore commento al contenuto della motivazione americana.

Ma il principio informatore dell'onorificenza degli Stati Uniti si trova espresso e ribadito nella motivazione di una nuova medaglia d'argento al valore, « sul campo », conferita a Maugeri, dall'autorità militare italiana, per l'attività clandestina svolta sul territorio nazionale occupato, dal 9 settembre 1943 al 4 giugno 1944. Ecco la motivazione: « Capo d'importante servizio speciale dello Stato Maggiore della regia marina operante nel Fronte Militare della Resistenza, sorpreso dall'armistizio in territorio caduto sotto controllo nemico, riprendeva subito l'attività interrotta, riuscendo, senza mezzi diretti di comunicazione, ed anche a traverso altra organizzazione, a ristabilire collegamenti col territorio liberato. Benchè atti-

vamente ricercato, sviluppava nel territorio l'organizzazione dipendente ed ormai, a mezzo di diretto collegamento, forniva valido appoggio alle operazioni di liberazione del territorio nazionale » ecc..

Se la Corte d'appello ne avesse avuto voglia, avrebbe potuto benissimo documentarsi sui « famosi servizi », ritenuti impossibili, dopo l'8 settembre: dopo, cioè, che la nostra flotta si era « arresa e consegnata » secondo l'affermazione degli autori della sentenza, o troppo ignoranti o falsari.

Ma l'ordine militare d'Italia, la nostra onorificenza più alta, aggiunge, nella motivazione, dell'altro, e, cioè, che Maugeri « secondo le direttive ricevute, contribuiva notevolmente alla conclusione delle fasi preliminari dell'armistizio ».

Vengo a questa seconda parte, che, senza dubbio, non piace ai fascisti e non è piaciuta nemmeno alla IV sezione della Corte d'appello.

PRESIDENTE. La prego di concludere, onorevole La Rocca. Mi dispiace di dover insistere.

LA ROCCA. I continui richiami del signor Presidente al rispetto dei limiti, fissati dal regolamento alla replica, m'impediscono di rispondere per minuto alle osservazioni dei rappresentanti del Governo.

In fatto, la sentenza della Corte è il seppellimento della realtà processuale. Dal punto di vista giuridico, essa rappresenta la inosservanza delle norme del nostro diritto e un abuso di potere, una sopraffazione che allarma, per le possibili conseguenze avvenire, nei riguardi di tutti. Se certa tecnica o alchimia, adoperata dalla Corte, dovesse prevalere, bisognerebbe avere paura di comparire in giudizio, per il pericolo di pugnolate alla schiena, col crisma della legalità.

È stato affermato, che la querela per diffamazione dà luogo a due giudizi; uno nei riguardi dell'imputato (diffamatore), un altro nei riguardi del querelante (diffamato).

L'onorevole Russo Perez ci ha spiegato che, secondo lui, la sentenza non può essere divisa nella motivazione e nel dispositivo; che essa costituisce un tutto unico ed inscindibile, la motivazione essendo la via che conduce al dispositivo.

Il procuratore generale della Cassazione ha sostenuto, invece, che, ai fini della cosa giudicata, la motivazione non conta, e vale solamente il dispositivo. L'angustia del tempo non mi permette di discutere la questione. A ogni modo, la tesi del procuratore generale, o, per dir meglio, la sottigliezza giuridica

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 GIUGNO 1950

del procuratore generale della Cassazione, non impedisce all'onorevole Russo Perez di dire che Maugeri è stato bollato di tradimento da una sentenza della Corte d'appello passata in giudicato.

Ma, qui, vien fatto di domandare all'onorevole Russo Perez: dal momento che nella querela per diffamazione vi sono due giudizi: uno, incidentale, nei riguardi del diffamato, e un altro, normale, nei riguardi del diffamatore, perché mai la candida, la scrupolosa, la vestita di niveo ermellino IV sezione della Corte di appello di Roma... (*Interruzioni*) perché mai questa sezione di sapientissimi giudici, di giudici maestrissimi in ogni campo, pur nell'arte della guerra, di terra e di mare, (anche se non conoscono, in concreto, i fatti più rilevanti del nostro ultimo dramma e per giungere all'affermazione del tradimento, sono costretti a ricorrere ad arzigogoli, a cavillamenti, a danze di code di scimmie sulla corda) perché mai, dunque, questa corte di Labeoni e di Ulpiani da un lato, e di Duilii ed Annibali, di Nelson e di Napoleoni dall'altro, quando si è convinta del tradimento, in guerra, di un ammiraglio, e non si trattava di pascolo abusivo... (*Si ride*), non ha sentito il dovere, quando ha ritenuto dimostrato il tradimento, di rinviare gli atti al procuratore generale per i provvedimenti del caso?

Perché una cosa è innegabile: che noi, in virtù della sentenza della IV sezione della Corte d'appello, ci troviamo di fronte ad un ammiraglio, più volte decorato al valore dalle nostre supreme autorità militari, per fatti di guerra, e dichiarato, tuttavia, traditore, per gli stessi fatti di guerra, da un nostro organo giurisdizionale, senza contestazioni di sorta, senza la minima formalità di un giudizio e senza l'ombra di una prova. E con questo metodo, che ci ributta indietro di mille e mille anni, che ci respinge nel buio dell'età della pietra, si offende, con uno spruzzo di saliva (e l'immagine è di Dostojewski) il patrimonio morale di un uomo, la bandiera della marina, il sacrificio di sangue del nostro popolo in lotta contro il fascismo, il nostro onore nazionale.

Non insisto sul capovolgimento dei fatti, sul sovertimento della verità storica, per servire una tesi preconcepita. Lo stesso onorevole ministro della difesa ha dovuto riconoscere quello che io l'altro giorno affermavo: che la nostra marina non si è arresa né consegnata a Malta. Non faccio commenti, per ragioni di cautela e di prudenza, sopra un'altra affermazione che si legge nella sentenza: che l'attività di Maugeri, come capo del S. I. S.

clandestino, costituiva un'attività privata, occasionale — udite, udite! — perché l'attività vera, ufficiale, era forse, quella dei fascisti e dei nazisti che combattevano al nord contro il Governo di Roma. Di proposito mi astengo da ogni commento. Ma certe ingiurie e certe bestemmie debbono, se non altro, valere a far comprendere, a tutti, la disposizione d'animo e il metro e il livello della Corte nell'esaminare la questione. E chiedo ai giuristi qui presenti, se sbaglio quando sostengo che i giudici della IV sezione della Corte, incompetenti, incompetenti in maniera assoluta, a giudicare del delitto di tradimento, erano tenuti a rimettere gli atti del processo alla procura generale, dal momento che si dichiaravano convinti dell'esistenza della prova del tradimento, a carico dell'imputato, diciamo così, in linea incidentale.

E non è, signor Presidente, che io abbia voluto o voglia, con le mie critiche, giuste e fondate, scagliarmi contro la magistratura. Ripeto, oggi, quello che dissi già l'altro ieri. Le mie critiche non riguardano la magistratura come corpo, come ordinamento: esse sono volte ad un organo giurisdizionale; si riferiscono alla non mai abbastanza lodata IV sezione della Corte di appello, che bisognerebbe richiamare al rispetto della legge, perché non si commettano altri abusi ed altre sopraffazioni. E la cronaca, proprio di questi giorni, mi autorizzerebbe a rilievi di ben altro sapore: perché, mentre si discuteva il caso Maugeri e si bollava l'ammiraglio e, con esso la Resistenza e l'antifascismo, a Perugia si celebravano i ludi fescennini della giustizia, con l'assoluzione di Basile.

PRESIDENTE. Onorevole La Rocca, la invito a concludere.

LA ROCCA. Signor Presidente, non io, ma la rivista liberale *Il Mondo*, a proposito della pronunzia della IV sezione della corte d'appello, parla di « sentenza non corretta » e *La Toga* di Napoli, organo di quel Foro, che è il più illustre d'Italia, scrive di un provvedimento che ha l'impronta di una chiara, assoluta slealtà, fondata sulla sorpresa; e il quotidiano *Il Tirrenò*, che non è certo comunista, nel numero del 23 aprile ultimo scorso, deplora apertamente la sentenza che, non denunziando, attraverso il dispositivo, il suo contenuto, « ha un singolare sapore di inganno »; e *Il Momento* di qua, in una serie di articoli, ha dato ai giudici della IV sezione parte di quello che meritano. Ad esempio, in un articolo, il giornale si esprime così: « questa sentenza tenta

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 GIUGNO 1950

di disonorare la marina italiana ed invece disonora i magistrati che la hanno fatta. Essa non è una sentenza, è un atto di follia o di faziosità fascista. Per l'onore della marina italiana, per l'onore dell'Italia, è necessario che si provveda a raddrizzare le idee di alcuni magistrati. E non si invochi il principio costituzionale della indipendenza della magistratura: certo, vi è il diritto costituzionale dell'indipendenza del magistrato, ma non vi è affatto il diritto costituzionale del pazzo di fare il magistrato...

PRESIDENTE. Onorevole La Rocca, concluda.

LA ROCCA. ...o il diritto costituzionale del magistrato di giudicare secondo il fascismo invece che secondo il diritto ».

PRESIDENTE. Onorevole La Rocca, ancora una volta la invito a concludere.

LA ROCCA. Decisamente, il campanello presidenziale non mi consente di spiegare perchè le risposte dell'onorevole ministro della difesa e del sottosegretario per la giustizia non mi hanno intieramente soddisfatto. Ho udito, poco fa, discorrere di tradimento, di intelligenza col nemico, anche a proposito di atti compiuti tra il 25 luglio e l'8 settembre.

Ebbene, l'ammiraglio Maugeri che, dopo la caduta del fascismo, nel luglio, ritenne essere suo Governo legittimo quello presieduto da Badoglio, ebbe, da quel Governo, l'incarico di accompagnare, come ho detto, Mussolini a Ponza e alla Maddalena; ebbe l'incarico di prelevare segretamente, di notte, a Ustica, i messi del generale Eisenhower, il generale Taylor ed il colonnello Gardner e di accompagnarli a Roma per trattative col nostro comando: contribuì, prima dell'armistizio, a salvare la flotta, informando a tempo gli organi responsabili, politici e militari, dei propositi degli alleati e adoperandosi ad ottenere che le nostre navi partecipassero, con onore, alla continuazione della guerra contro i tedeschi.

Come risulta da una lettera del maggiore del servizio segreto inglese, M. R. Page, in cui si riconosce il prezioso concorso prestato da Maugeri alle forze alleate, come è confermato dai documenti delle autorità militari italiane, Maugeri, dal 1941 al 1944, è stato considerato da tutti, senza interruzioni, capo del Servizio informazioni navali della marina. E, in tale veste, egli ha continuato a servire, dopo l'armistizio, il paese ed ha aiutato americani ed inglesi a vincere.

Ma, la questione, che qui si pone, è un'altra. Si vuol sapere se è da ritenersi tradimento

quello che da molti è stato fatto nelle ultime ore, dopo il mese di luglio, per salvare il salvabile, per liquidare una guerra ingiusta e disastrosa, una guerra di brigantaggio e di rapina, al rimorchio dei nazisti, per mutarla in una guerra di liberazione.

Si vuol sapere se sono da considerarsi traditori Guariglia, Badoglio, Castellano, ecc. e tutti quelli che hanno, sulle loro braccia e con il loro sacrificio, cercato di risollevare l'Italia dall'abisso di vergogna, nel quale era stata buttata.

PRESIDENTE. Onorevole La Rocca, la prego!

LA ROCCA. Ho finito.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. (*Interruzioni all'estrema destra*).

LA ROCCA. (*Volgendosi all'estrema destra*). Ma almeno tacete! Vi sto dando, oltre tutto, una lezione di lingua italiana...

PRESIDENTE. Onorevole La Rocca!

LA ROCCA. Devo concludere.

PRESIDENTE. Ella da mezz'ora dice di stare per concludere. Concludere significa pronunziare, al massimo, un periodo; pronunzi questo periodo.

LA ROCCA. Eccolo, allora. Il caso Maugeri è stato rimesso all'autorità militare. Ben venga la decisione di questa autorità. Ma se ammiragli e generali diranno, concordi, che Maugeri è stato un soldato fedelissimo, e non solo non ha tradito ma ha sostenuti, sempre, con tutte le sue forze, gli interessi del paese, la sentenza della corte resterà, e la motivazione di quella sentenza permetterà all'onorevole Russo Perez ed ai suoi amici di stillare il veleno del sofisma. Ha ragione la magistratura ordinaria, che ha bollato di tradimento Maugeri, o hanno ragione i militari, che, per essere militari, non potevano lapidare uno dei loro?

L'interrogativo si porrà; e, appunto perchè si porrà, è necessario imbiancare le menti da ogni sorta di dubbi.

Avanti di obbedire, definitivamente, agli inviti del signor Presidente, permettetemi di dirvi un'ultima cosa. Quelli che soffrirono, lottarono e dettero il sangue, soffrirono, lottarono e dettero il sangue per l'alimento di una vita nuova, che deve ancora nascere, ma che tutti i democratici aspettano. Quel patimento, coronato dal martirio, non può essere condannato e, peggio, insozzato da bave lumacose o immerso nelle pozzanghere. Esso, ottenendo che l'alloro risorgesse per noi nel solco di battaglie eroiche, per la nostra liberazione, dopo tanta schiavitù e tanta vergogna, ha risollevato, in fac-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 GIUGNO 1950

cia agli altri popoli e davanti all'avvenire, la fronte della nostra dignità nazionale.

E quel patimento non sopporta bolli, stampi, marchi d'infamia.

Occorre stabilire questo, con prontezza ed energia.

È un dovere e una necessità nazionale: per l'onore dei nostri morti, che accendono i fuochi della ricordanza con le loro ossa che non si consumano; per il lungo martirio durato, che dev'essere considerato semenza, per tutto il sangue da noi versato, che è splendore perenne. (*Vivissimi, prolungati applausi a sinistra e all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Mieville ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MIEVILLE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo l'omaggio floreale reso dall'onorevole La Rocca alla magistratura italiana e dopo l'intervento del collega Russo Perez su questa materia tanto dolorosa e scabrosa, non avrei molto da dire.

Ho soltanto da fare una precisazione all'onorevole ministro per quanto si riferisce alla pubblicazione del libro del Maugeri. L'ammiraglio Maugeri ricevette il libro il 6 marzo 1948; egli lo corresse e lo spedì all'editore che lo stampò nel testo originale che abbiamo, e che riporta le frasi incriminate deplorate dallo stesso Governo.

Ma vi è di più. Non soltanto l'ammiraglio Maugeri ha fatto delle affermazioni così gravi; troviamo libri di altri ammiragli e capi di stato maggiore che hanno fatto affermazioni che, seppure non molto precise, sono altrettanto gravi. Cito ad esempio il libro dell'ammiraglio Jachino *Da Gaudio a Matapan* e lo stesso *Memoriale Cavallero* in cui si accenna con precisione a situazioni simili a quella riferita dal Maugeri.

Quindi riteniamo necessario ed opportuno per l'onore del comando militare della nostra marina che luce completa sia fatta, che una indagine esauriente sia condotta per sapere se veramente vi sia stata, o meno, intelligenza col nemico prima dell'8 settembre.

Solo quando una risposta sarà data, i caduti potranno riposare in pace, soltanto allora. Ci auguriamo che questa risposta sia di completa assoluzione per tutti gli incriminati, perchè non fa piacere né diverte sentire infangare l'onore ed il nome della marina italiana. Non abbiamo insultato né infangato né, tanto meno, messo in discussione l'onore della marina militare, ma abbiamo chiesto spiegazioni sul caso Maugeri. Capo Matapan, Gibilterra, Suda, Alessandria sono tappe gloriose della marina italiana. Non si discute il valore degli

equipaggi né quello dei comandanti; si discute una dichiarazione responsabile fatta da un capo responsabile e da altri capi responsabili.

Vogliamo sapere se vi è stata o meno intelligenza col nemico prima dell'8 settembre. Quanto è avvenuto dopo è affidato al giudizio della storia: noi siamo stati da una parte e voi dall'altra. Noi onoriamo la marina, ma — come dirigente responsabile di un partito — dichiaro di non associarmi all'applauso (*Rumori al centro e a sinistra — Interruzioni all'estrema sinistra*)... per l'andata a Malta di parte della marina militare.

BALDUZZI. Viva la marina!

MIEVILLE. Mi auguro che al più presto venga la notizia che il Ministero della difesa ha ordinato una completa inchiesta in merito. (*Vivaci commenti*).

PRESIDENTE. L'onorevole Covelli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

COVELLI. Mi riallaccio alle ultime parole del collega Mieville. Il nostro applauso alla marina è rivolto alla marina di tutte le parti, a quella che ha combattuto prima dell'8 settembre e a quella che ha combattuto dopo l'8 settembre, perché, presa nel suo complesso, rappresenta quanto di meglio possa vantare l'onore italiano, in relazione alla tragedia che ha vissuto.

L'onorevole rappresentante del Governo, attraverso una disquisizione di carattere giuridico, ha cercato di coprire. Non entro nel merito della sentenza, perché noi rispettiamo la magistratura. Abbiamo però notato che l'onorevole sottosegretario, pur ammettendo che parlava in nome del Ministero della giustizia, esprimeva delle riserve di carattere personale, che ha ammesso, che ha fatto ammettere e che ha provocato, infine, l'insulto alla magistratura. Noi affermiamo di non avere alcunché da eccepire alla sentenza della magistratura civile, e siamo soddisfatti che il ministro della difesa abbia ritenuto opportuno deferire o far deferire al tribunale militare il signor Maugeri, perché saremo noi i primi e i più lieti, se potessimo domani stringere la mano al signor Maugeri, quando fosse accertato che realmente non ha tradito la tradizione e l'onore della marina. Però (ed è qui la lacuna) ella ci ha letto i motivi per i quali fu deferito alla commissione d'inchiesta da lei presieduta e il verdetto che ne conseguì; ma ai motivi della nostra interrogazione, ella, onorevole ministro, non ha risposto affatto! Le pare che i provvedimenti, che sono seguiti a quel deliberato della commissione d'inchiesta da lei presieduta, siano conformi alla gravità

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 GIUGNO 1950

del caso denunciato? Le pare, signor ministro, che poteva essere denunciato alla commissione d'inchiesta, e al tribunale militare poi, il signor Maugeri, soltanto per quella parte che insultava, che macchiava la tradizione ed il valore della marina? Ella ci ha letto il passo del libro per il quale il signor Maugeri sarebbe stato deferito alla commissione d'inchiesta e quindi al tribunale militare: « l'ammiragliato britannico aveva una quantità di amici fra gli ammiragli di alto grado nello stesso Ministero della marina ».

Ci consenta, onorevole ministro, la soddisfazione di suggerirle che il signor Maugeri va denunciato al tribunale militare per tutto il complesso delle sue responsabilità...

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Certamente.

COVELLI. E le accerterà il magistrato militare; ma deve essere anche deferito in base all'articolo 82 del codice penale militare di pace, per vilipendio alla nazione italiana, argomento che non è stato trattato dalla commissione d'inchiesta, quando il signor Maugeri nel suo libro (ma di questo passo non si è fatta citazione) dice esattamente: « Questa è la storia di un popolo che ha tradito la sua eredità e ha pagato con la disfatta e il disastro, è la storia di un popolo, e non cerco di assolvere i miei compatrioti dalla loro parte di responsabilità; siamo molto colpevoli perchè la nostra compiacenza e vigliaccheria morale nel lasciarci spingere sono indifendibili; di questo non possiamo che accusare noi stessi ».

Infine, sulle forze armate, sulle operazioni della marina, in un altro passo del libro, subito dopo l'affondamento del *Colleoni*, esprime giudizi infamanti sulle operazioni militari della marina, di cui era un elemento responsabilissimo.

GIAVI. Voi facevate gli eroi a Piazza Venezia?

COVELLI. Combattevo per l'Italia, e non da radio Londra; può dirlo ai suoi amici!

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. La pregherei di darmi citazioni esatte.

COVELLI. Le posso dare tutte le citazioni con le pagine del libro. Quindi, a nostro avviso, il Maugeri deve essere deferito, oltre che per alto tradimento — se sarà accertato — anche in base all'articolo 92 del codice penale militare di pace, per vilipendio alla nazione italiana. Infatti tale articolo dice testualmente: « Il militare che pubblicamente vilipende la nazione italiana è punito con la reclusione militare da due a cinque anni, se il fatto (come nel caso spe-

cifico) è commesso in territorio estero, ecc. ». Il libro, infatti, è stato scritto in lingua inglese e dato alle stampe negli Stati Uniti.

Ma non basta: bisogna anche deferire il Maugeri in base all'articolo 227 dello stesso codice, secondo cui: « Il militare che, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, comunicando con più persone, offenda la reputazione di altri militari è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino a sei mesi, ecc. »; e poi ancora: « Se l'offesa è recata ad un corpo militare o ad un ente amministrativo militare giudiziario, le pene sono aumentate ».

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Il libro è allegato agli atti.

COVELLI. Signor ministro, noi ci riserbiamo di apprendere dalla sua voce l'apprezzamento che è mancato oggi. Dobbiamo darle atto del fatto che ella, assolvendo in pieno alla sua funzione di ministro delle forze armate e di responsabile dell'amministrazione delle forze armate, si è resa conto che non bisogna in nessun modo compromettere l'opera, la prassi, la linea di quest'atto giudiziario che si va a compiere a carico dell'ammiraglio Maugeri.

Il nostro sentimento nei confronti della marina non può venire minimamente offeso da citazioni più o meno politiche, di parte, passionali. L'ammiraglio Maugeri, attraverso gli insulti alla magistratura e attraverso certe manifestazioni di difesa, è stato veramente compromesso qui. E a questo punto — per inciso — risposdò all'onorevole La Rocca, che si rivolgeva ad un collega del mio gruppo, al quale pensava di aver dato lezione di letteratura, di lingua e di eloquenza. Io voglio dire qui che, se vi è uno in quest'aula che veramente ha assassinato in anticipo l'ammiraglio Maugeri questo è stato l'onorevole La Rocca, il quale, mentre vuole difendere l'ammiraglio Maugeri dall'accusa di intelligenza col nemico, ha fatto tutta l'apologia dell'intelligenza col nemico. Si metta d'accordo l'onorevole La Rocca con se stesso e con la sua coscienza, prima di prendere le mosse per difendere l'intelligenza col nemico dell'ammiraglio Maugeri.

Signor ministro, ci è stato anche detto che il fatto — ed è bene che la Camera sia informata — che il signor Maugeri fosse un repubblicano ha mosso lei a prendere questa posizione qui dentro. Signor ministro, se questa è una convinzione, si disilluda, perché fra le altre peculiari caratteristiche di questo intemerato ammiraglio (così come lo definisce l'onorevole Bellavista), quando a un

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 GIUGNO 1950

mese di distanza del 2 giugno sembrava che la causa monarchica fosse per essere vinta, ella ricorderà, signor ministro, che il signor Maugeri chiese al re di nominarlo suo aiutante di campo generale, e che a tre giorni dalla proclamazione della Repubblica era il primo fra le bandiere rosse de La Spezia ad osannare la Repubblica. Quindi, si disilluda.

Noi vogliamo rendere — se la magistratura militare darà un verdetto favorevole — omaggio anche al Maugeri, perché, rendendolo al Maugeri, noi lo rendiamo alla marina, al patriottismo, al sacrificio senza fine di questa benemerita arma nazionale.

Signor ministro, ella per due volte ha avuto l'abilità, attraverso la discussione dolorosa del caso Maugeri, di completare il suo discorso con — perché no? — una certa dose di furberia, con il solleticare e il sollecitare un applauso alla marina. Le diamo atto di ciò, però devo dirle, riallacciandomi a quanto ella ha affermato, che sono d'accordo che bisogna finirla col cercare pretesti per offendere la marina, e per gettare fango sulle forze armate italiane. Ma questo, signor ministro, ella avrebbe dovuto dirlo prima a se stesso. Con tutto quel materiale a carico del signor Maugeri, con tutta la possibilità che ella aveva di poter mettere fuori da un ricordo, non dalla considerazione, il signor Maugeri, ella aveva già l'arma più indicata per non porre né il Parlamento né l'opinione pubblica dinanzi ad una questione di perplessità sul caso Maugeri, che rimaneva sempre un ammiraglio della marina. Signor ministro, ella non lo ha fatto, e la marina sappia da questi banchi che, se delle speculazioni si sono fatte, se dei tentativi sono stati scontati al fine di poter mettere in discussione la marina, ciò non è stato ad opera nostra. Noi abbiamo chiesto per carità di patria, e comunque per non mettere in discussione la marina, che il caso Maugeri fosse accantonato nei limiti delle disposizioni di carattere disciplinare, senza arrivare al tribunale militare, al quale si è poi arrivati.

E perché sia chiaro e completo il nostro pensiero, signor ministro, il nostro amore per la marina, questo sentimento profondo di gratitudine per il sacrificio della marina ci ha fatto pensare, nel momento in cui l'applauso era quasi unanime, se il nostro dovesse essere confuso con quello di qualche altro che quella marina che oggi applaude, che oggi magnifica, voleva distrutta, per il bene di armi straniere, non certo per il bene di quelle italiane. (*Applausi all'estrema destra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Rossi Paolo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

ROSSI PAOLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il fatto che la mia interrogazione è sottoscritta anche dai colleghi Amadeo e Carignani dimostra la concordanza di uomini di diverso partito e di diversa formazione mentale in una comune esigenza di onestà e di giustizia. Io mi sforzerò di esprimerla in breve, e con temperanza di linguaggio.

Tutte le forme di lotta contro i governi che negano radicalmente la libertà e la dignità umana possono essere ammissibili: la non collaborazione, la resistenza passiva, l'emigrazione, l'insurrezione civile, la rivolta militare; e ciò non tanto per motivi che siano tratti dalla recente esperienza fascista, quanto per i motivi eterni che la filosofia greca ha espresso nell'inno in onore di Armodio e di Aristogitone e che la filosofia cattolica ha epigrafato negli accenti immortali di San Tommaso a giustificazione del tirannicidio.

Ciò che non si deve ammettere è il doppio gioco equivoco e corruttore. C'è un solo « doppiogiochista » rispettabile: colui che riscatta e illumina col sacrificio della sua persona fisica il dubbio e l'ombra che potrebbero sorgere sulla sua persona morale. In Italia il doppio gioco ci ha danneggiato immensamente, gettando sul paese, all'estero e all'interno, discredito e sospetto.

Parto da questa premessa per affermare che ai nostri occhi nessun trascendente interesse nazionale e politico potrebbe giustificare l'ammiraglio Maugeri se egli, rivestendo prima dell'8 settembre e del 25 luglio 1943 un'altissima carica militare, avesse trescato clandestinamente con i nemici di allora. Io personalmente — non impegno i colleghi — avrei compreso ed applaudito anche una sua aperta rivolta militare. Ma mai l'orribile complicità di cui la sentenza romana lo accusa indirettamente, appunto perché (e qui ritorno, credo, ad interpretare con sicurezza il pensiero anche degli altri interroganti) detesto e detestiamo il doppio gioco, e condanneremmo senza esitazione e con intimo disprezzo il militare che lo avesse compiuto, e crediamo di poter esigere davanti al Parlamento anche la piena lealtà dei magistrati.

Ora, la sentenza della corte d'appello sul caso Maugeri mi sembra, per l'appunto, una sentenza tipicamente ispirata al doppio gioco (*Approvazioni*), una sentenza che dice e non dice, che formula accuse gravissime e non ne trae le conseguenze legittime nell'ordine giuridico. La sentenza, confermando la condanna per diffamazione, dichiara tuttavia che il

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 GIUGNO 1950

Maugeri è un traditore, perchè motiva: « Il collegio deve riconoscere che sussistono sufficienti prove per ritenere che il Maugeri aveva intelligenze con le potenze contro cui l'Italia era allora in guerra ».

Scrivete: « Maugeri è un traditore », pur non risultando che egli abbia percepito i trenta denari. Orbene, poichè il prezzo in contanti non è elemento costitutivo del reato di tradimento, giacchè possono esservi altri moventi — nella specie, la speranza di ricompense future, di decorazioni che potevano esser state promesse, la certezza di salvare la vita in caso di sconfitta — il giudice aveva un imprescindibile, un chiaro dovere giuridico, oltre che morale, un dovere dettato categoricamente da due articoli del codice di procedura penale: l'articolo 3 e l'articolo 18.

Quando in un giudizio civile o in un giudizio penale, in un giudizio qualsiasi sorgono le prove dell'esistenza di un reato, e non di un reato di pascolo abusivo, come dice l'onorevole La Rocca, ma di un reato di tradimento militare in tempo di guerra, punito con la pena di morte, il giudice deve sospendere ogni pronuncia e rimettere gli atti al magistrato competente per conoscere il reato stesso. (*Commenti*).

Ora, la corte d'appello di Roma, anzichè rimettere gli atti per l'apertura immediata di un giudizio sul tradimento del Maugeri, senza averne la competenza, senza la contestazione dovuta — nel che sta il peggio, nel che sta la violazione profonda di tutto l'ordinamento giuridico — senza porre il Maugeri in condizioni di difendersi, lo ha civilmente condannato per tradimento.

Onorevole rappresentante del Governo, ella ha detto, nel suo cauto e nobile discorso — alla fine del quale ella ha voluto separare la sua responsabilità e la sua coscienza di giurista dalla sua responsabilità di membro del Governo — che vi è un articolo lapidario della Costituzione italiana, l'articolo 101, secondo cui il magistrato obbedisce soltanto alla legge, è « servo della legge », come si diceva nel diritto romano. Ebbene, io ravviso nell'azione contenuta nella sentenza di cui ci occupiamo proprio un'insurrezione del magistrato contro la legge, un abuso della legge proprio da parte di chi dovrebbe assicurarne il rispetto e l'applicazione e, attraverso quell'abuso, una chiara manifestazione di disprezzo verso le istituzioni.

Quegli alti magistrati non potevano ignorare la legge che imponeva di sospendere il processo di diffamazione per iniziare senza ritardo quello di tradimento. La corte di

appello ha voluto sottolineare la propria sfiducia nel giudice militare competente; ha voluto insinuare in modo indiretto, ma anche troppo pungente e troppo chiaro, questo sciagurato apprezzamento: inutile fare un processo al Maugeri; questa marina repubblicana può benissimo tenere nelle sue file anche un ammiraglio traditore.

Tale il senso della sentenza di Roma, raccolto subito, e avidamente, da tutti i nemici del Governo repubblicano.

La sentenza, e le sentenze in generale, onorevoli colleghi, buone o cattive, rimangono sentenze, ahimè, indipendentemente dal loro valore intrinseco.

Ma se non è lecito mutarle, si può tuttavia valutarle in sede di critica giuridica e morale.

Io non ho le medesime ragioni ufficiali di preterizione governativa manifestate dal sottosegretario alla giustizia. Pare a me di esercitare un diritto come parlamentare e come cittadino, pare e me soprattutto di compiere un dovere affermando qui che la sentenza Maugeri è una sentenza subdola e sediziosa, la quale ha violato la legge, ha offeso la coscienza dei galantuomini che respingono con orrore così il tradimento militare, come la livragazione morale compiuta di straforo e senza alcuna garanzia giudiziaria.

La interrogazione è una forma retorica: È inutile che io dica se sono soddisfatto: sono soddisfatto di avere compiuto quello che ritenevo un dovere, e, in certo senso, sono anche abbastanza soddisfatto della cauta risposta del rappresentante del Governo da cui traspare la sua chiara coscienza. (*Applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Bellavista ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BELLAVISTA. Onorevole ministro, io mi dichiaro subito particolarmente soddisfatto della sua risposta perchè quello che la mia interrogazione suggeriva, già l'amministrazione giudiziaria militare va svolgendo. Sono più soddisfatto ancora, anche se questo ha richiesto molto tempo, che ella abbia voluto riportare qui alla Camera per *estenso* la requisitoria del procuratore generale della Cassazione avanti alle sezioni unite, Battaglini, perchè tolti gli eufemismi ed il linguaggio che un magistrato della requirente deve ai magistrati della giudicante, resta confermata quella diagnosi di patologia processuale che della sentenza della IV sezione della corte d'appello di Roma io ebbi a dare nella mia interrogazione: « immagine nuova della frode processuale ».

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 GIUGNO 1950

Ed è tale. Si chiami abnorme e si metta in rilievo, come ha fatto il procuratore generale Battaglini, il contrasto (che egli pensa proceda da buona fede, o da dimenticanza, da strana dimenticanza) tra dispositivo e motivazione, io dissento in punto di diritto profondamente da questa chirurgia che vorrebbe separare nella sentenza l'atto d'intelligenza dall'atto di volontà, la motivazione dal dispositivo. Una sentenza che sia soltanto volontà è soltanto quella del tiranno, ma non è quella del giudice nello Stato di diritto. Essa è soprattutto atto d'intelligenza, riconoscimento logico, giustificazione logica di quell'atto di volontà che la conchiude. Così ci hanno insegnato, almeno.

Il vero è, onorevoli colleghi, che siamo di fronte ad un atto di frode nel processo! E non scambiamo il rispetto per la divisione dei poteri col feticismo o col totemismo! Sisto V^o, si racconta, con un colpo di accetta spaccò un Cristo di legno che piangeva sangue fasullo, per opera di un monaco, volgare speculatore e frodatore! Disse: « Come Cristo ti adoro, come legno ti spezzo ».

Noi abbiamo tutto il rispetto per la magistratura, per il potere costituito della magistratura; ma, quando il magistrato si spoglia della santità imparziale della toga che indossa per servire la tesi della speculazione di una fazione, egli si è spogliato innanzi tutto del nostro rispetto!

E del resto, onorevoli colleghi, l'onorevole Russo Perez, che è persona di quella parte della barricata, con la quale si può arrivare a ragionare fino a un certo punto (con gli altri è impossibile!), senza volerlo, nel corso del suo intervento — ho qui il resoconto sommario — ha ripetuto un argomento storico, che deve farvi profondamente senso nel caso Maugeri. Ha ripetuto lo stesso argomento giuridico che, quando nella vicina Francia il paese fu diviso in due fra coloro che volevano assassinare (come assassinarono per dieci anni alla Cajenna) un innocente, Dreyfus, e coloro che volevano salvarlo, coraggiosamente sfidando la corte d'assise, si oppose allora: la cosa giudicata. Ormai è andata così: *alea jacta est!* E che? Giochiamo a carte? E che, l'onore (caro Covelli) della marina italiana, così indissolubilmente legato all'onore del suo « numero uno », di quello che in un certo periodo storico fu il suo « numero uno » vale così poco? O « silurare » per non far rumore intorno alla marina, l'ammiraglio per cui ella, poco fa, qui, suggeriva al ministro di applicare quella tale teoria chirurgica per la quale resecando il dito, si è sicuri che il giradito

non viene più? Resecare il caso Maugeri? No! Che egli passi attraverso le porte Scee della storia, senza cavalli di Troia, a testa alta, con tutte le sue sette medaglie splendenti sul petto, quelle conquistate imberbe nella guerra del 15-18, quella del *Bande Nere*, il primo tradimento, quella di Maturan, il secondo tradimento, quella di Capo Teulada, il terzo tradimento, quelle di Alessandretta, Suda, Alessandria, Gibilterra, quelle del suo quarto e del suo [quinto tradimento, e che passi a testa alta e puro! Se no, si sommerga!

Ma non ci si opponga la cosa giudicata! Giorgio Clemenceau, quando difese Zola e gli si parlò di cosa giudicata nel processo di revisione da parte dei difensori dei veri traditori della Francia, disse: « Cosa giudicata! Eccola sul tavolo nel Cristo innocente la cosa giudicata! Il processo di Cristo: ecco, caro Russo Perez, la cosa giudicata! Il processo di Socrate, eccola la cosa giudicata, e si che Socrate non corrompeva minorenni! Bella cosa giudicata questa che ha voluto che Maugeri pagasse un conto sospeso! E qual'è questo conto? Di che cosa è colpevole Maugeri? Di un coraggio e di una responsabilità che pochi avrebbero avuto. Non solo il Maugeri accompagna a Ponza ed alla Maddalena Mussolini, ma poi pubblica un articolo che rivela il dittatore sconfitto nelle pantofole dell'uomo tremebondo! È lui che ha ucciso il mito, prima che il mitra lo freddasse! È terribile! Bisogna farlo scomparire! È il « numero uno » della marina che deve cadere piegato! Ecco la genesi della campagna d'un diffamatore disertore di guerra, di un foglio lubrico, d'una sentenza infame!

Ora io voglio dire solamente una cosa all'onorevole Cuttitta, che stimo perché è vero soldato, onesto, ligio al dovere, che ho stimato, da avvocato, anche come presidente del tribunale militare di Palermo: voglio dirgli che mi ha dolorosamente colpito la sua interrogazione, soprattutto perché so l'enorme buonafede che anima quest'uomo onesto che fa onore all'esercito. Ascolti, onorevole Cuttitta; quello che è tremendo nella sentenza è questo: che dimentica una data che mi sorprese nella stiva di un piroscifo che mi trascinava prigioniero in America, il 25 luglio, che è prima dell'8 settembre. Fra il 25 luglio e l'8 settembre vi è un periodo di storia nel quale l'ammiraglio Maugeri, per ordine di quello che era per lei e per tutti il legittimo sovrano, il capo dello Stato, per ordine del governo legittimo, ebbe contatti con il nemico. C'è di più: preparava l'armistizio. Intendiamoci su questo. « La guerra continua »

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 GIUGNO 1950

del famoso proclama Badoglio continuava solo per i gonzi e per coloro che tentavano disperatamente di sfuggire alla nemesi storica che inesorabilmente avanzava e li inchiodava al tavolo della loro responsabilità!

Il 25 luglio la guerra è finita. Se ne prepara un'altra: contro la Germania. Uso a obbedir tacendo, Maugeri andò, lui, un ammiraglio, con una corvetta, nelle acque di Ustica a pigliare quei titubanti generali paracadutisti che dovevano lanciarsi e non si lanciarono, per quelle congiunture che appare inutile qui rivangare, allungando di tanti inutili mesi la sanguinosa guerra e la devastazione del nostro suolo. Ma ad un presidente di tribunale militare debbo forse io ricordare che obbedire è la prima qualità del soldato? E allora?

Noi contestiamo ai giudici di giudicare delle intenzioni e dei pensieri. Egli, Maugeri, poteva aspirare in quelle determinate circostanze a che la sconfitta si accelerasse, perché l'impossibile vittoria dell'asse sarebbe stato il suggello perpetuo alle catene della nostra schiavitù. Ma, fino a che questo egli spera e non traduce il suo pensiero, anche apertamente manifestato, in azioni che lo rendono passibile di tradimento, seguitando ad affondare le navi del nemico, egli è ben degno della nostra stima e del nostro rispetto.

Tutto questo la sentenza ha voluto ignorare. Bisognava far pagare il conto, a nulla importando le sette medaglie.

Sapete cosa hanno scritto i giornali fascisti? Che siccome Maugeri comandava il *Bande Nere*, nel combattimento durante il quale il *Colleoni* fu affondato mentre il *Bande Nere*, pure colpito da numerosi colpi riuscì a sfuggire, quest'incrociatore fu salvo perché a bordo c'era lui!

E quando comandava il *Bolzano* e gli altri incrociatori a Capo Teulada e a Capo Matapan? Traditore eroico! Leggete il libro di Churchill, 2° volume, che ha incassato il colpo, i danni fatti alla flotta inglese a Gibilterra! Tutto questo fu possibile per l'opera strategica di Maugeri, il quale andò ad Algeris, affondò una nave dalla cui stiva trasformata in officina partivano i sommergibili ed i maiali che andavano ad affondare le navi a Gibilterra. E gli idoli vostri della «decima Mas», come Valerio Borghese, furono il braccio, ma la mente si chiamò Maugeri.

Eccolo, questo traditore! Ma questo lo vedrà la giustizia militare. Sia però ben inteso che l'onore di un uomo, finché attraverso un regolare giudizio dei suoi pari, soli

competenti a conoscere del suo caso, non verrà giudicato e condannato, è sacro per la Camera italiana, perché se la democrazia abbandona alla vendetta politica l'onore di un uomo intemerato, allora la libertà è finita. (*Vivissimi applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Codacci Pisanelli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CODACCI PISANELLI. Onorevoli colleghi, sono soddisfatto della risposta data dai rappresentanti del Governo all'interrogazione firmata da me e da altri colleghi, interrogazione che aveva tre scopi fondamentali che possono dirsi raggiunti. Essa mirava, anzitutto, a chiarire quale fosse la portata della sentenza di cui ci siamo occupati; mirava, d'altra parte, a rendere possibile al solo giudice competente di accertare in maniera definitiva se esistesse, o meno, il tradimento di cui si è parlato; mirava, infine, a dare soddisfazione ai congiunti di quanti sono caduti in mare, e in genere agli italiani, in quanto si tratta dell'onore di una forza armata strettamente legata all'onore di tutto il popolo nostro.

Quanto alla portata della sentenza, non voglio insistere sulle argomentazioni di carattere giuridico, che mi attirerebbero molto, argomentazioni che sono state svolte; ma, a coloro che si impancano a professori e ci hanno trattato da studentelli, mi permetterò di ricordare un fondamentale principio giuridico secondo cui le questioni risolte in via incidentale non possono costituire giudicato, così come il giudicato della sentenza — secondo l'opinione di alcuni dei migliori giuristi, a cominciare dal Chiovenda fino al Digesto italiano — riguarda soltanto il dispositivo e non la motivazione.

È quindi pienamente giustificata una valutazione politica da parte della Camera; valutazione serena, non da avvocato difensore o da pubblico accusatore, ma da appassionato rappresentante politico, volta a ristabilire la esattezza storica di fatti concernenti il comportamento in genere di una nostra forza armata in un'ora di prova e, in definitiva, l'onore stesso del popolo nostro.

Le mie idee, e quelle degli altri colleghi che con me hanno firmato l'interrogazione, non coincidono con quelle dell'ammiraglio Maugeri, con quelle, almeno, esposte nello sciagurato libro che ha lasciato pubblicare sotto il suo nome e nei cui confronti l'onorevole ministro della difesa si è dimostrato medico pietoso che rende cancrenosa la piaga; ma per ogni persona leale è doveroso non

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 GIUGNO 1950

condannare alcuno senza avere prima accertata spassionatamente la responsabilità.

È necessario osservare che l'accusa di tradimento non avrebbe dovuto essere lanciata in maniera indiretta e senza possibilità di difesa da parte dell'accusato, come è già stato ben rilevato dall'altra parte. Si tratta di un difetto della nostra legislazione penale, che la stranissima situazione verificatasi nel caso in esame indurrà certo a correggere. Ma l'analogia avrebbe dovuto imporre di sospendere — come ha osservato l'onorevole Rossi poco fa — qualunque giudizio al riguardo, affinché un così grave dubbio fosse stato completamente chiarito. Come è necessario sospendere ogni giudizio quando venga sollevato l'incidente di falso — finché il giudice competente non abbia accertato l'autenticità o la falsità del documento in discussione — così, di fronte al sospetto di uno fra i reati militari più gravi, sarebbe stato doveroso sospendere ogni giudizio finché il solo giudice competente al riguardo, quello militare, non avesse detto in proposito la sua parola definitiva. Non è possibile che sorga al riguardo un conflitto di giudicati, come si è tentato di fare, perché il giudicato si forma rispetto al dispositivo e non rispetto alla motivazione, come dicevo prima.

Questo accertamento definitivo che, giova ripeterlo, non è assolutamente precluso dalla sentenza della corte d'appello di Roma, è indispensabile per sventare la propaganda di odio che, profittando di questa nuova occasione, stanno svolgendo coloro i quali tentano di persuadere i congiunti dei nostri caduti in mare che il sacrificio dei loro cari fu solo conseguenza di tradimento. È una campagna di stampa che risale al famoso libro *Storia di un anno — Il tempo del bastone e della carota*; è una campagna di stampa che ha trovato i suoi seguaci in quella stampa di Canevari e di Tamàro, con pubblicazioni dalle vesti tipografiche lussuose, che tentano di coprire la povertà del loro contenuto; campagna di odio che il contatto recente con concezioni teutoniche va ispirando a quella mentalità nibelungica secondo cui non si ammette sconfitta se non a causa di tradimento.

Sappiano coloro i quali hanno congiunti caduti sul mare che non è dovuto a tradimento il sacrificio dei loro cari. Certo, eccitare all'odio riesce, purtroppo, assai più facile che indurre alla concordia. Tra i due estremi in mezzo ai quali vive il nostro paese, tra l'esasperazione del nobile sentimento della giustizia sociale spinto fino all'odio di classe,

e l'esasperazione del nobile attaccamento al proprio paese, spinto fino al fanatismo nazionalistico, è necessario ristabilire la verità dei fatti per doverosa soddisfazione delle famiglie dei caduti, e per la dignità della nostra stessa nazione.

La marina ed il paese non perdoneranno mai all'ammiraglio Maugeri la pubblicazione del famigerato libro, rispetto al quale, se egli può affermare che è stata carpita la sua buona fede stampando frasi da lui ripudiate, non avrà peraltro dimostrato di aver fatto il possibile per impedire che le frasi da lui ripudiate, ed altre ancora più gravi, venissero distribuite e diffuse nel mondo, a disdoro della nostra marina. (*Applausi all'estrema destra*).

Ciò nonostante la marina e il paese sono convinti che l'accusa di tradimento nei confronti dell'ammiraglio Maugeri non ha il menomo fondamento. La magistratura militare darà al riguardo un giudizio definitivo.

Mi sia consentito esprimere qui la parola di un cittadino italiano, in quanto è bene si sappia quale sia la convinzione di coloro che da un simile tradimento sarebbero stati maggiormente colpiti. Essi tendono ad affermare il desiderio che il paese sappia nel modo più chiaro che neppure l'ombra del sospetto più grave ricade sull'ammiraglio Maugeri; e tra i vari argomenti che potrei essere indotto a citare, mi limiterò ad indicarne uno che è sufficiente di per sé solo a dimostrare come tradimento, assolutamente, non vi sia stato.

Se vi erano notizie che potessero interessare gli anglo-americani, queste erano le informazioni relative ai nostri mezzi di assalto, che dal principio alla fine delle ostilità svolsero continui attacchi e recarono ingenti danni all'avversario.

Fino all'8 settembre 1943 il segreto circa i nostri mezzi di assalto fu assoluto; gli anglo-americani, quando l'8 settembre vennero in Italia, vollero subito notizie circa questi mezzi di assalto di cui tanto avevano cercato di avere informazioni, e mai erano riusciti ad ottenerne.

Deve essere affermata nel modo più categorico la correttezza del comportamento militare dell'ammiraglio Maugeri perché, se va respinta nella maniera più decisa l'accusa che gli viene oggi rivolta da una parte di questa Camera ancora impregnata di fanatismo nazionalistico, non può nemmeno essere ammessa, nei confronti dell'ammiraglio, l'appassionata difesa dell'estrema sinistra che vorrebbe farlo passare per uno strano obiettore di coscienza capace, benché militare in

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 GIUGNO 1950

servizio, di tradire la sua stessa forza armata per divergenza di opinioni politiche da parte di chi governava.

Se le opinioni esposte da Benedetto Croce e da altri circa il desiderio di sconfitta del proprio paese come sola possibilità di salvarlo sono state qui ricordate, è stato molto opportuno il richiamo fatto dall'onorevole Cuttitta del pensiero dello stesso Benedetto Croce, pensiero che egli esprimeva nel 1940 a quei giovani che si rivolgevano a lui per chiedergli consiglio circa il servizio militare, e ai quali diceva: « Voi non avete che una via da scegliere: compite fino in fondo il vostro dovere di cittadini ».

In ogni modo quelle opinioni potevano essere discusse; il disdoro della sconfitta del proprio paese, come sola possibilità di salvarlo, poteva essere messa in discussione da noi; tuttavia è ferma convinzione della parte migliore, e penso maggiore degli italiani, che un simile comportamento da parte di un militare lo avrebbe disonorato.

Basterebbe l'argomento della inviolata segretezza dei mezzi di assalto per dimostrare come di simile disonore l'ammiraglio Maugeri non possa neppure essere sospettato.

Invano, quindi, si tenta di includerlo fra gli autori della Resistenza anteriore all'8 settembre 1943, anche ad ammettere che di così lungimiranti concezioni politiche fosse stato capace.

Ma si è voluto sostenere che l'accusa di colpevole intelligenza col nemico risulta dimostrata dalla motivazione della decorazione militare concessa all'ammiraglio, messa a confronto col suo stato di servizio. Siccome la motivazione si riferisce a servizi resi agli anglo-americani anche come capo del servizio informazioni, si afferma che qui è la più evidente prova del tradimento, perchè l'ammiraglio avrebbe ricoperto la carica di capo ufficio informazioni solo fino all'8 settembre 1943.

A parte le considerazioni circa il valore della motivazione di una decorazione, che assai raramente costituisce esempio di oggettiva informazione storica e che spesso viene redatta secondo le rapide informazioni fornite dall'interessato, mentre non è mai accaduto che una potenza straniera abbia ricordato nella decorazione concessa al cittadino di un altro Stato l'eventuale tradimento compiuto in suo favore — perchè i traditori si pagano, ma non si onorano — sta di fatto che, prima di parlare di colpevole intelligenza col nemico, occorre accertare se l'ammiraglio Maugeri non ricoprì la carica di capo del servizio informa-

zioni anche dopo l'8 settembre 1943, se ebbe rapporti con il nemico prima di tale data, e se tali rapporti eventuali costituiscono reato.

La categorica affermazione secondo cui l'ammiraglio sarebbe stato capo del servizio informazioni solo fino all'8 settembre 1943 trova la più clamorosa smentita nel fatto che egli rimase nel suo ufficio fino al 25 settembre, cioè nei giorni in cui Roma fu considerata città aperta, e conservò tale ufficio, da cui nessuno lo destituì, durante tutto il periodo dell'attività clandestina fino alla liberazione di Roma. In tale periodo egli riuscì a fornire informazioni preziose nel campo militare, non solo navale e in quello politico, poichè riuscì a fare attraversare le linee al comandante Calosi, che, recando i cifrari al nostro Ministero della marina nell'Italia libera, rese possibile un normale collegamento radio.

La motivazione ricordata si riferisce precisamente agli utili servizi resi alla causa alleata dall'ammiraglio Maugeri in questo periodo, in cui continuava ad essere capo del servizio informazioni segrete della marina, in quanto nessuno lo aveva destituito.

Voglio ricordare, a questo proposito, un particolare interessante. Alla liberazione di Roma il capo dell'ufficio informazioni, che veniva dall'Italia liberata, si presentò in quell'ufficio e trovò l'ammiraglio Maugeri, il quale gli disse che il capo dell'ufficio informazioni era lui, perchè nessuno lo aveva destituito.

Non si può quindi disconoscere che la motivazione che riguarda l'attività compiuta...

COVELLI. La motivazione egli la conosceva; lo stato maggiore della marina gli aveva chiesto se l'accettava, ed egli volle giocare.

CODACCI PISANELLI. Posso affermare il contrario: gli fu chiesto se egli accettava o meno questa motivazione ed egli l'accettò, dopo avere consultato il Governo legittimo del tempo, il quale lo autorizzò ad accettarla.

Comunque, non sono qui a fare la difesa della persona; a me interessa fare la difesa del corpo, cui egli appartiene.

L'ammiraglio Maugeri riuscì a fare passare dall'altra parte un ufficiale della marina, il comandante Calosi, coi cifrari; ed attraverso questi cifrari fu possibile stabilire un regolare e rapido servizio. Ecco a quali servizi si riferisce la motivazione di cui tanto si parla.

D'altra parte, vi furono altri rapporti con il nemico anche prima dell'8 settembre 1943; ma, come è stato dimostrato, non si trattava certo di intelligenza colpevole col nemico, ma di rapporti dovuti a trattative dell'armistizio; si trattava, dell'ardita impresa di

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 GIUGNO 1950

Ustica, che consenti di far giungere a palazzo Capranica coloro che dovevano prendere le misure per lo sbarco della divisione aviotrasportata.

Un sereno giudizio da parte del solo giudice competente dovrà necessariamente fugare anche l'ombra minima di dubbio sulla osservanza dei doveri militari da parte dell'ammiraglio Maugeri durante il periodo bellico. L'increscioso episodio, se è valso a dimostrare ancora una volta quale errore egli abbia commesso assumendo la responsabilità del famigerato libro pubblicato col suo nome, deve tuttavia servire a raggiungere un risultato positivo molto importante; risultato che abbiamo visto raggiunto nel plauso unanime di questa Camera alla nostra marina.

Sappiano le famiglie dei caduti che non è dovuto a tradimento altrui il sacrificio dei loro cari, così come non è al tradimento che deve imputarsi lo affondamento nel Mediterraneo di un numeroso tonnellaggio di navi angloamericane, assai superiore al numero e al tonnellaggio di nostre navi affondate nello stesso mare, attraverso il quale passò un numero di convogli italiani enormemente superiore a quello dei convogli angloamericani, di cui soltanto venti riuscirono ad attraversare il Mediterraneo.

Indipendentemente da ogni convinzione politica — che il militare non può considerare, allorché il proprio paese è in guerra, ossia nel momento in cui, qualunque sia l'origine del conflitto, un popolo affronta una prova suprema di capacità, di resistenza e di civiltà — la marina italiana ha fronteggiato in ogni circostanza con onore il suo compito, non retrocedendo nemmeno dinanzi a sacrifici rispetto ai quali quello della vita non è tra i più duri.

Mi riferisco al trasferimento della nostra flotta a Malta. Troppo facili critici di quel gesto hanno voluto paragonarlo all'autoaffondamento della flotta tedesca a Scapa Flow dopo la prima guerra mondiale e all'autoaffondamento della flotta francese a Tolone. Essi dimenticano, però, che l'affondamento di Scapa Flow non avvenne al momento dell'armistizio, allorché la flotta tedesca si consegnò, ma dopo firmato il trattato di pace, mentre anche a Tolone l'autoaffondamento della flotta francese avvenne due anni dopo l'armistizio, in relazione al mancato assolvimento di impegni presi dagli occupanti.

Sarà bene ricordare l'ordine ricevuto dalla nostra flotta, ordine che diceva: « Eseguite lealmente le clausole dell'armistizio. Con questa leale esecuzione la marina renderà un

altissimo servizio al paese; tenete presente che le condizioni di armistizio non contemplano nè cessioni di navi nè l'ammmainate bandiera ».

Come si può dire che chi ha eseguito disciplinatamente questi ordini si sia arreso? Si è trattato semplicemente di iniziare la guerra di liberazione, di partecipare — accanto agli alleati — alle nuove operazioni belliche che dovevano portarci ad ottenere la stima ed il rispetto da parte dei nostri antichi avversari.

Se oggi, anche nell'organizzazione atlantica, sono stati affidati alla nostra marina compiti di grande responsabilità, ciò si deve alle prove di coraggio e di valore da essa fornite come avversaria ancor più che come alleata delle più potenti flotte del mondo. È questo un ultimo decisivo argomento che sta a dimostrare come nessuna ombra possa gravare sulla nostra marina, ed è necessario che questa categorica affermazione, confermata da una sentenza della magistratura militare, elimini definitivamente ogni dubbio, conforti i congiunti dei caduti e onori il loro sacrificio, che in una delle più dure prove dimostrò come questa forza armata sia stata fedele al suo programma di immancabile custode dell'onore della patria nelle ore supreme.

In sintesi, mi dichiaro soddisfatto di quanto ci ha assicurato il ministro, certo come sono che il procedimento militare iniziato non solo dimostrerà l'innocenza dell'ammiraglio Maugeri, ma dimostrerà anche l'assoluta falsità di illazioni meno che onorevoli per il corpo cui egli appartiene, illazioni che egli, purtroppo, ha reso possibili con le disgustose espressioni del libro di cui è autore, libro che non sarà deplorato abbastanza.

PRESIDENTE. L'onorevole Targetti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

TARGETTI. Vorrei proprio poter fare quello che è un po' difficile fare, cioè distinguere nella risposta dell'onorevole sottosegretario quanto egli ha espresso come manifestazione del suo convincimento e quello che egli invece ha detto a nome del ministro, perché questa seconda parte, pur dovendo riconoscere il necessario riserbo del ministro, non ci tranquillizza.

Onorevole sottosegretario, occorre che il ministro, la Camera, tutti si rendano conto esattamente della gravità dell'episodio che mi limito a richiamare brevemente, essendone già stato fatto uno esame approfondito dagli egregi colleghi che mi hanno preceduto. Basta ricordare che si tratta di questo.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 GIUGNO 1950

Un cittadino qualunque, un bel giorno si è querelato contro un giornale che in dieci od undici articoli lo aveva accusato di essere stato un traditore della patria, di aver esercitato una azione che determinò la morte di migliaia di marinai. Si celebra il dibattimento, l'imputato cerca di dare la prova. Forse alla Camera potrà interessare sapere anche che l'imputato ebbe a premettere questa dichiarazione: non essere l'autore delle pubblicazioni incriminate, le quali comunque non avevano lo scopo d'intaccare l'onorabilità del Maugeri! Sembra quasi che l'imputato abbia tenuto a mettere in chiaro che dell'onorabilità del querelante non era questione... Forse sarà stato per questa sua benevola disposizione verso il diffamato che la prova dei fatti non solo non è riuscito a darla, ma non l'ha neppure tentata né con documenti, né con testimonianze! Sicché il tribunale lo condannò per diffamazione continuata, e cioè per avere attribuito al querelante fatti diffamatori, senza averne data la prova.

Il condannato appella. Si tratta la causa innanzi ad una sezione della corte d'appello di Roma che forse sarebbe utile... per le altre sezioni, individuare. Ma andiamo oltre. Senza entrare in particolari procedurali, basta alla Camera sapere che dopo la discussione della causa da parte della difesa, della parte civile e del pubblico ministero la corte pronunzia una sentenza con la quale riforma la sentenza del tribunale soltanto nei riguardi della pena, perché riconosce che, data la sua età, l'imputato poteva godere del beneficio della condanna condizionale, ma in tutto il resto, onorevoli colleghi, in tutto il resto la conferma e condanna l'imputato alle maggiori spese a favore della parte civile.

È chiaro anche per chi non abbia mai aperto un codice che la Corte di appello con questa sua sentenza ha giudicato che il querelante era stato diffamato, perché l'imputato non aveva dato la prova dei fatti obbrobriosi che gli aveva addebitati. Tanto è vero, onorevoli colleghi, che l'imputato ricorse in Cassazione. Ricorse, giacché la sua sorte era rimasta quella che era stata decisa dal tribunale, a parte la sospensione dell'esecuzione della pena. Però l'imputato pensò bene di rinunciare al ricorso non appena fu depositata la... stravagante motivazione. Vi rinunciò per impedire che la Cassazione mettesse nel nulla questa... stravaganza.

Per ridurre al minimo le mie osservazioni, mi limiterò a chiedervi che cosa, qualora la Corte di appello avesse ritenuto di dover

cambiare la decisione del Tribunale, avesse cioè ritenuto che alcuni dei fatti addebitati al Maugeri erano veri, che cosa avrebbe dovuto dire? Su per giù avrebbe dovuto nella sua sentenza, letta all'udienza dire: la Corte, in parziale riforma della sentenza appellata, dichiara l'imputato non punibile, per il contenuto degli articoli pubblicati nei numeri *a, b, c*, ecc., per aver raggiunto la prova del tradimento attribuito al querelante, e dichiarare non raggiunta la prova dei fatti per l'addebito di aver agito a scopo di lucro. Conseguentemente, la Corte avrebbe dovuto ridurre la pena inflitta dal tribunale, avendo ritenuto un unico fatto diffamatorio, mentre il Tribunale aveva ritenuto trattasi di una diffamazione continuata. Ma questo doveva essere il tenore della sentenza che si sarebbe dovuta leggere, se la Corte avesse voluto riformare la sentenza del Tribunale, non soltanto nella esecuzione della pena, ma nella sua sostanza. Onorevoli colleghi, quando viene depositata la sentenza, quando cioè sono trascorsi i termini per ricorrere in Cassazione, accade che nella sua motivazione si legge quanto altri oratori hanno avuto agio di mettere in rilievo dinanzi alla Camera. Vi si legge, cioè, che non qualcuno degli addebiti fatti al querelante, ma tutti sono stati provati, fuorché il fine di lucro. È stato provato il tradimento! Contro quest'aberrazione, quali rimedi? Io non lo so: non entro in merito. Vi è stato un ricorso del pubblico ministero alle Sezioni unite per far dichiarare la sentenza inesistente, e quindi mai passata in giudicato e quindi ammettere la validità dell'impugnazione da parte del pubblico ministero che questo suo diritto non aveva potuto far valere prima di aver conosciuta la motivazione della sentenza. In questo momento era sorto per lui l'interesse a ricorrere, appunto perché la motivazione era in piena antitesi con il dispositivo letto all'udienza, che, accogliendo le ragioni dell'accusa, non poteva dare luogo a ricorsi da parte del pubblico ministero.

Il suo ricorso non è stato accolto dalle Sezioni unite. Ma questa è una questione giuridica della quale non è qui il luogo di parlare. Viene fatto piuttosto di chiedersi se non vi siano altri rimedi. Voi sentite, onorevoli colleghi, che qui non è questione di essere per Maugeri o contro Maugeri. Si tratta di essere o no sensibili di fronte ad una situazione che ha del tragico.

Non si può usare una parola più tenue. Una situazione che fa persino pensare ad un agguato, ad un tradimento della giustizia.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 GIUGNO 1950

Il Tribunale aveva dato ragione in pieno al querelante. La Corte di appello aveva confermato il giudizio del Tribunale. Poi, di sorpresa, quando non vi è più nessun rimedio, si deposita la motivazione della sentenza nella quale si bolla il querelante di traditore! E dico poco... La cosa non muterebbe neppure se si trattasse di un ragionamento rispettabile, come logica, perché sarebbe sempre in contrasto con la decisione, e quindi costituirebbe sempre un fatto patologico, giudizialmente. Ma qui si tratta non di ragionamento, ma di affermazione basata su induzioni arbitrarie; qui si arriva al punto di dedurre la prova del tradimento dalla motivazione della decorazione americana conferita al Maugeri! L'assurdità di questa deduzione l'ha già messa bene in rilievo l'onorevole Codacci-Pisanelli. Uno Stato che rende gli stessi onori ai più valorosi dei suoi figli e ad uno straniero che ha fatto la spia. Lo stesso onore a chi si è coperto di gloria ed a chi si è ricoperto di ignominia, tradendo il proprio paese!

Ma chi può non sentire, onorevoli colleghi, tutta l'assurdità di questa motivazione? E come può essere avvenuto che a dei magistrati sia sfuggita? Inoltre, come voi sapete, per accettare una decorazione di uno Stato straniero occorre l'autorizzazione del Governo. Quindi si sarebbero trovati d'accordo il Governo degli Stati Uniti e il Governo italiano, l'uno per conferire una decorazione di grande significato ad un traditore, l'altro per accettare che questo traditore del proprio paese fosse così decorato per il suo tradimento!

Basterebbe questo per dimostrare la serietà di questa deliberazione della Corte di appello che, purtroppo, porta la firma di magistrati arbitri della sorte dei cittadini che dinanzi a loro possono comparire.

Ho promesso di correre alla conclusione, e quindi a proposito di quanto è accaduto mi limiterò ad aggiungere solo un riferimento a quanto, nel giudizio innanzi alle Sezioni unite, ha detto l'avvocato generale, sua eccellenza Battaglini, in quella requisitoria che il ministro Pacciardi ha fatto molto bene a leggere alla Camera: «L'estensore della sentenza, si è dimenticato del dispositivo»! Questo ha affermato l'avvocato generale. E questo, secondo alcuni (non domandate il mio parere in proposito) è la spiegazione più benevola del gravissimo episodio. Ma è una spiegazione che attesta l'incapacità piena, l'inettitudine assoluta, l'avventatezza inconcepibile di un magistrato che sarebbe pericoloso anche nel modesto ufficio di giudice

conciliatore. Come può essere che vesta e continui a vestire la toga austera di consigliere di corte di appello?

Ma è questa una spiegazione attendibile? Come questo può essere accaduto? Onorevole sottosegretario per la giustizia, io lo chiedo a lei sapendo che oggi non mi può rispondere; ma nella certezza che per quelle sue doti intellettuali e morali che la fanno amare e tanto apprezzare da tutti i colleghi dei vari settori di questa Camera, ella per il primo senta la necessità che si faccia luce. Come è ammissibile una... distrazione, una dimenticanza? La speculazione politica che da qualche parte si è fatta sfacciatamente su questa motivazione, che il dispositivo noto da tempo rendeva inconciliabile, ha fatto correre le voci più varie e più allarmanti. A parte la responsabilità del consigliere estensore, ci si è chiesto: e il presidente che, insieme agli altri colleghi che formano la corte, ha deliberato in un senso e poi ha sottoscritto una motivazione che contrasta con quella decisione, ha letto quello che sottoscriveva? Non c'è da scandalizzarsi se può accadere che la motivazione stesa dal consigliere relatore venga, in cause di poca importanza, sottoscritta dagli altri componenti la Corte senza prenderne diretta conoscenza. Ma è possibile che questo sia accaduto in una causa di questa natura? E se il presidente ha letto, si è dimenticato anche lui di aver già sentenziato nel senso opposto? E come non si è tenuto conto da quel presidente delle particolari qualità ed attitudini dei suoi consiglieri per affidare ad uno piuttosto che ad un altro una causa la cui risoluzione poteva aver tanta ripercussione sull'opinione pubblica, e si è scelto proprio quello che certamente doveva risultare il meno indicato? E come in una causa di tale natura possono, anzitutto il presidente e poi gli altri consiglieri, aver sottoscritto la motivazione senza rendersi conto di quanto aveva scritto il loro collega? A proposito del quale, da qualche parte si spiega la sua... dimenticanza del dispositivo, il suo comportamento con il fatto che egli avrebbe delle malinconiche nostalgie. L'amore per le cose antiche è un amore anch'esso rispettabile; il rimpianto per le cose che non torneranno mai più è un fatto sentimentale. Nessuno può impedirgli di avere questi sentimenti; ma se gli impediscono di rendere degnamente giustizia, bisogna sottrarlo ad un obbligo che non è in grado di assolvere. Si dice vi siano ancora duecento magistrati che esercitano funzioni diverse dal giudice.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 GIUGNO 1950

Trovategli qualcuna di queste destinazioni, pur di togliergli dalle mani quell'arma così delicata e pericolosa a maneggiare che è il codice penale.

È per queste considerazioni che io concludo dicendo all'amico carissimo onorevole sottosegretario che, se io nella mia interrogazione non seppi trovare una forma diversa, fu perchè quella forma rispecchiava fedelmente il mio pensiero. Io chiesi al ministro se non si sentiva turbato da quello che era accaduto nella causa Maugeri. Ora mi permetto dire a lui ed all'onorevole Tosato di non essere... troppo forti. Si turbino, si turbino perchè il caso lo richiede, e quanto più si turberanno per questo triste episodio, tanto più saremo tutti concordi nel riconoscere che è vivo in loro il sentimento della giustizia. *(Vivi applausi)*.

PRESIDENTE. L'onorevole Perrone Capano ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

PERRONE CAPANO. Onorevoli colleghi, io mi dichiaro soltanto parzialmente soddisfatto e, per amore di brevità, dico subito che sottoscrivo in pieno quanto hanno detto testé gli onorevoli Bellavista e Targetti. Non accetto, invece, le riserve, che pur sono state formulate con tanto garbo dal sottosegretario per la grazia e giustizia; e non accetto il contenuto sostanziale della requisitoria del procuratore generale Battaglini che il ministro, leggendo, ha fatta sua.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. No, che c'entro io?

PERRONE CAPANO. Io affermo, onorevoli colleghi, che davanti al tribunale della pubblica opinione non esistono giudicati. Si è parlato di molti articoli, in questa discussione, del codice di procedura penale, della Costituzione. Non si è ricordato l'articolo 111 della Costituzione, il quale stabilisce inderogabilmente che ogni provvedimento giurisdizionale deve essere motivato.

Di fronte alla coscienza pubblica non è, dunque, il dispositivo di una sentenza, ma la motivazione di essa che sostanzialmente conta; e, quando la motivazione, che deve essere specchio del dispositivo, che deve dare ragione del *conclusum* della sentenza, che deve acquietare la pubblica coscienza intorno ai motivi che hanno giustificato la condanna o l'assoluzione dell'imputato, questa ragione non dà, e dà, al contrario, una giustificazione opposta, la dimostrazione del contrario di quanto dal *conclusum* della decisione legittimamente appare; allora, o bisogna dire che sentenza non vi è stata (e, in tal caso, i diritti conculcati delle parti

devono essere reintegrati), o si deve riconoscere che vi sono due sentenze diverse: una sentenza racchiusa nel dispositivo, che è rimasta priva della motivazione, ed una sentenza racchiusa nella motivazione, la quale ha in essa anche il suo dispositivo; e questa sentenza può essere oggetto di impugnazione nel termine di legge immediatamente consecutivo a quello del suo deposito, giacché, come a tutti è noto, l'articolo 199 del codice di procedura penale stabilisce appunto che il termine per l'impugnazione decorre dal giorno in cui è emesso il provvedimento da impugnarsi.

Ora, onorevoli colleghi, è evidente che oggi, in questo « caso Maugeri », si è determinata una situazione di fronte alla quale sorgono due problemi, ai quali occorre dare con la massima urgenza una soluzione. Vi è anzitutto un problema che pone una esigenza di luce e di verità. Non si tratta di difendere la marina italiana, che non ha bisogno di difensori, e neppure l'ammiraglio Maugeri, che deve provvedere con i propri mezzi alla sua difesa; si tratta di riconoscere che un'accusa gravissima, suprema, diretta ad un ammiraglio, e per lui a tutta la marina, ha bisogno di basi granitiche, e non può essere affidata ad una motivazione claudicante, superficiale, la quale riposi esclusivamente su elementi subiettivi, presunti arbitrariamente dalla motivazione della concessione di una onorificenza, e che perciò riveli un'assoluta vacuità. Anzi una simile accusa ha bisogno di qualche cosa di più: l'accurato studio di volgere gli elementi probatori a disposizione a favore di una determinata tesi.

L'amico onorevole Bellavista ha parlato di frode processuale, ma in casi simili si potrebbe andare anche oltre e ricordare addirittura l'articolo 323 del codice penale, il quale punisce quell'abuso del pubblico ufficiale che, al fine di procurare ad altri un vantaggio o un danno, compie, nell'esercizio delle sue funzioni, un fatto che non è preveduto dalla legge come reato, ma che lede tuttavia la coscienza morale della società.

Sì, onorevoli colleghi, siamo forse dinanzi a questa ipotesi, perchè il magistrato non può nè deve farsi forte, mai, della impossibilità che esista un custode del custode. Il custode del custode esiste invece, ed è costituito dal controllo dell'opinione pubblica. Ora il tribunale dell'opinione pubblica ha detto netto e tondo, in questa occasione, che una sentenza la quale affermi un alto tradimento non si può fondare sopra una motivazione come

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 GIUGNO 1950

quella che per Maugeri ha adoperata di soppiatto la Corte di appello di Roma.

L'onorevole ministro della difesa ha dato una risposta soddisfacente quando ha comunicato che per i fatti attribuiti al Maugeri è in corso ormai un procedimento penale in piena regola dinanzi all'autorità militare, poichè qui si vuole per l'appunto che il giudice militare faccia quello che il giudice ordinario avrebbe dovuto fare e non ha fatto: assodi cioè, in modo serio, convincente e giuridico se tradimento non v'è stato, allora la sentenza della Corte di Roma che ha delusa e amareggiata la pubblica opinione, sarà cancellata meglio ancora di quanto non avrebbe potuto esserlo con una sentenza della Corte di cassazione in base all'articolo 475 del codice di procedura penale; se, viceversa, tradimento v'è stato, quella sentenza acquisterà allora il valore che oggi non ha, e noi, tutti, potremo chiamare legittimamente traditore l'ammiraglio Maugeri.

Il secondo problema che urge risolvere è, a mio avviso, questo: bisogna, anche prima che intervenga la riforma del codice di procedura penale, impedire che atti di slealtà di questo genere si abbiano a ripetere. Bisogna impedirlo e presto, perchè la funzione affidata al magistrato è una funzione altissima, la quale non può e non deve consentire in alcuna maniera il sotterfugio.

È sotto questo secondo aspetto perlanto che mi dichiaro insoddisfatto. Venga il procedimento dinanzi all'autorità militare a dare consistenza ai sospetti o a escluderne ogni fondamento, ma venga anche, e subito, un provvedimento legislativo il quale ci eviti di leggere certe sentenze e requisitorie lunghe e tortuose come quella qui letta dal ministro Pacciardi, quando non già di semplice rettificazione di errori materiali si tratti, ma di salvaguardare il prestigio della marina e dei suoi più alti esponenti! (*Applausi*).

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Ho quasi piacere che le critiche siano rivolte a me piuttosto che ad altri in questa discussione, perchè noi siamo qui appunto per essere criticati. La critica maggiore che si è fatta non è più alla sentenza, ma al provvedimento disciplinare che io ho preso in occasione della pubblicazione di quel famoso libro.

Questa critica mi è stata rivolta — e me ne dispiace molto — anche dall'onorevole Codacci

Pisanelli che, da giurista quale è e da uomo abituato a funzioni giudicanti, dovrebbe tener conto di tutti gli elementi.

Io mi sono trovato di fronte, per la prima volta, a questo ammiraglio che ha sette medaglie al valore, che ha l'Ordine militare d'Italia, che aveva reso notoriamente grandissimi servizi al paese e che era il capo di stato maggiore della marina, non nominato da me (perché io l'ho trovato) ma nominato dall'onorevole Micheli, della cui equità di giudizio tutti noi ci siamo sempre fidati; e ho trovato dall'altra parte questa specie di infortunio sul lavoro del libro che, secondo le abitudini americane (che del resto conosco perfettissimamente), era stato non scritto dall'ammiraglio Maugeri, ma era stato drammatizzato da un uomo inviato espressamente dall'America a parlare con il Maugeri e a gonfiare gli avvenimenti che nell'intervista il Maugeri gli rivelava, per farne evidentemente un libro per il grosso pubblico.

Io sono abituato a prendere tutte le responsabilità e così mi prendo la responsabilità piena anche in questo caso della decisione che, del resto, è di mia esclusiva competenza. Ma non vi è un ammiraglio solo (altro che distinzione fra soldati e avvocati!) il quale si sia sentito il coraggio di suggerirmi un provvedimento diverso. È stato un provvedimento di gravità eccezionale perché si trattava del « numero uno » della marina, del capo di stato maggiore, al quale si infliggeva un rimprovero con una lettera secca e dura quale quella che io gli ho scritto a conclusione dell'inchiesta.

Insomma, di che si trattava? I nostri padri ci hanno sempre detto: datemi una frase e vi impiccheremo un uomo! Si doveva dire: datemi una frase che non è stata scritta e vi impicco.

Francamente, onorevole Cuttitta, non si tratta di sensibilità di soldati o di avvocati (io non sono un avvocato, ma ringrazio Iddio, che avendo fatto per tre o quattro anni l'avvocato, ho acquistato il senso del diritto e della giustizia!). La giustizia, appunto, è raffigurata con una bilancia: in un piatto si mettono i torti e nell'altro i meriti.

Io credo che rimuovere dal posto di capo di stato maggiore della marina, infliggere un rimprovero ad un uomo di così alto grado per delle frasi che egli, evidentemente, non aveva scritto, sia stato un provvedimento grave. Era colpevole di leggerezza senza dubbio, ma l'ha pagata enormemente cara! Tutta la commissione ha giudicato che non fosse colpevole di dolo, che intenzionalmente non

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 GIUGNO 1950

avesse scritto cose così orrende; perciò credo che giudicare come abbiamo fatto, dal punto di vista disciplinare, era giudicare esattamente.

Io sono stato sempre repubblicano e contro la monarchia, ma non costringete me, onorevoli signori, a difendere la monarchia. Io non credo che sotto la giustizia monarchica si potesse giudicare in questo modo, senza tener conto di tutte le circostanze!

Noi non abbiamo criticato la sentenza: non era nostro compito criticarla. La critica, onorevoli signori, l'hanno fatta i magistrati, non noi. L'allarme che questa sentenza ha destato nell'opinione pubblica, e soprattutto in seno ai membri della magistratura e ai giuristi è un allarme — come dire? — obiettivo. Come vi spiegate il fatto che, essendo fuori termine, il procuratore generale della corte d'appello senta lui il bisogno di ricorrere? Come giustificare la perplessità del procuratore generale della Corte di cassazione, come spiegare che la Cassazione stessa che in camera di consiglio avrebbe potuto respingere il ricorso per questione di termini, ha sentito addirittura il bisogno di convocare la Corte di cassazione nella sua più ampia potestà, a sezioni unite, per poter giudicare questo caso? Non vedete una perplessità, non nostra, che noi non siamo tenuti a giudicare, ma della stessa magistratura?

Del resto, molti di voi sono stati sufficientemente onesti per ammettere che oggi è entrata anche nell'animo vostro questa perplessità; è entrata nell'animo dell'onorevole Mieville che abbandona il caso Maugeri per farne una questione di inchiesta generale su tutta la marina, estesa a tutti gli ammiragli. È una tesi politica, come vedete. Tesi politica non giusta, secondo me (peso le parole e gli aggettivi). Ma io voglio informare l'onorevole Mieville che la marina non vuole sottrarsi a questo giudizio! Anzi, dirò che quando sono successe queste campagne di stampa (la cui oscenità non voglio giudicare) contro la azione militare della nostra marina, i capi militari della marina si sono rivolti a me per trovare la forma di chiarire in un giudizio pubblico, dinanzi al paese, la loro onestà di condotta. E non ho potuto sodisfarli fino a questo momento, perché giudicherei ancor più offensivo per la marina se noi la mettessimo sotto inchiesta nel suo complesso, se noi mettessimo sotto inchiesta la sua azione militare! Ma se v'è qualcuno in questa Camera o nell'altro ramo del Parlamento che questo giudizio voglia domandare, vi assicuro che è la Marina stessa che ne è sodisfatta,

perché vuole che dinanzi al paese, in una forma la più solenne e la più chiara, sia dimostrato finalmente che le campagne di stampa che da questa parte si fanno sono campagne indegne ed ingiuste! (*Applausi al centro*).

Però noi non abbiamo criticato la sentenza. La cosa che affermiamo è un'altra: noi affermiamo solo che la sentenza non è passata in giudicato nel senso che questo giudizio che si è dato su uno dei capi della nostra marina non è e non può essere un giudizio definitivo! Lo ha riconosciuto il procuratore generale della Corte di cassazione quando, dopo aver parlato di sentenza abnorme, si è sforzato, nella sua intelligenza giuridica che gli invidio, di consigliare all'ammiraglio Maugeri una via legale, anche nella magistratura civile, per correggere questa sentenza, e ha suggerito la via della rettifica.

E la sentenza non è passata in giudicato per una ragione più evidente che, non dico al senso giuridico, ma al senso di onestà di ognuno non può non apparire chiara: il foro competente per giudicare un reato di tradimento militare è il tribunale militare; e quando voi mi dite che il tribunale militare non potrà giudicare perché vi è l'articolo 16 (quasi che facesse piacere a voi questa volta l'articolo 16, perché l'ammiraglio Maugeri soggiaccia a questa sentenza), vi ho detto l'interpretazione che l'autorità competente ha dato all'articolo 16 che non impedisce, che non può impedire che si faccia un accertamento dei fatti.

Si discuterà dopo dell'articolo 16, ma immaginate voi che il giudice istruttore militare dica: io non rinvio a giudizio l'ammiraglio Maugeri perché è protetto dall'articolo 16, ma vi sono sufficienti prove della sua colpevolezza. Basta che dica questo perché l'ammiraglio Maugeri sia definitivamente condannato. Ma il giorno in cui, invece, la magistratura militare, che sta facendo il suo dovere (e bisogna avere il massimo rispetto per la magistratura militare, dato che si occupa di reati che importano la pena di morte), il giorno in cui, invece, la magistratura militare che sta indagando seriamente, (io non me ne occupo, naturalmente, perché è perfettamente libera, indipendente e può esercitare le sue funzioni senza nessuna pressione, tanto che ho letto soltanto nei giornali che ha interrogato perfino l'ammiraglio Borghese, il che significa che davvero vuole arrivare alla scoperta della verità), il giorno in cui la magistratura militare dirà: io archivio perché non vi sono elementi di reato, allora evidentemente quello è il giu-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 GIUGNO 1950

dizio definitivo. Perché noi non difendiamo Maugeri, onorevoli colleghi, noi difendiamo qualcosa di più ampio, di molto più alto dell'ammiraglio Maugeri, direi anche, forse, qualcosa di molto più alto della marina: noi difendiamo il dovere che ha uno Stato civile di condannare o di assolvere con tutte le garanzie di giudizio, non in una forma tortuosa, come si è espresso il procuratore generale della Corte di cassazione, ma con tutte le garanzie di giustizia. Non in forma tortuosa — mi dispiace di non vedere l'onorevole Russo Perez che ci ha dato tante lezioni di diritto — come si è espresso Manzini, nella stessa citazione che vedo riprodotta nei resoconti di stampa, fatta dal collega Russo Perez. « In conseguenza — dice Manzini — nell'ammissione della prova viene ad introdursi nel giudizio penale, nel principio sul delitto di diffamazione un giudizio incidentale e pregiudiziale, non tortuoso ed equivoco, che deve svolgersi con tutte le garanzie del contraddittorio ed in esito al quale il giudice, valutate le prove, deve accertare se la prova sia stata raggiunta », cioè occorre un giudizio fatto con tutte le garanzie, con contestazione di accuse, con richiesta di testimoni, con pubblicità di udienza, tutte le

garanzie che uno Stato di diritto, monarchico o repubblicano che sia, uno Stato che non sia uno Stato-jungla, offre ai cittadini perché abbiano la garanzia della vera giustizia.

Onorevoli colleghi, su questo tema si sono fatte tante speculazioni, si è sparso tanto inchostro, si è allarmato così indebitamente il paese, si è agitata l'opinione pubblica. Io spero che dopo queste nostre sedute, dopo questa nostra ampia discussione, dopo le dichiarazioni che anche ufficialmente sono state fatte, con la coscienza delle nostre responsabilità, da questa alta tribuna, io spero che l'opinione pubblica si acquieti ed aspetti serenamente il giudizio dei magistrati competenti.

PRESIDENTE. Comunico che la seduta pomeridiana, anziché alle 16, avrà inizio alle 16,30.

La seduta termina alle 14,5.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI